



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Proposta di deliberazione N. 117 del 11/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE	SEDUTA
N. 137 del 29/09/17	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. ' Ricognizione partecipazioni possedute. Adempimenti connessi. AT 0000

L'anno 2017 il giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni elettorali amministrative del 26 e 27/05/2013

Fatto l'appello risultano

On. TUCCILLO DOMENICO	P	PECCHIA MAURO	A
CONCAS VINCENZO	A	CERBONE GIUSEPPE	P
BOCCCELLINO GIOVANNI	P	FALCO RAFFAELE	A
MANNA CAMILLO	P	PANNONE ANTONIO	A
DI LENA GENNARO	P	BAIA ANIELLO	P
GIUSTINO GENNARO	P	FUSCO RAFFAELE	A
PETRELLESE NICOLA	P	GIACCO CAMILLO	P
MONTEFUSCO BIAGIO	A	CAIAZZO ANTONIO	A
PERRINO NICOLA	P	DE STEFANO VINCENZO	A
DI MAURO CARMINE	P	CASTALDO BIAGIO	A
CASTALDO GENNARO DAVIDE	P	ACRI CRISTINA	A
BOTTA RAFFAELE	P	BASSOLINO TOMMASO	A
BOEMIO ANTONIO	A		

ne risultano **presenti n. 13 e assenti n.12**

Presiede l'adunanza il Sig. Avv.N.Perrino nella qualità di Presidente del Consiglio Com.le

Partecipa il Segretario Generale Dott.Fulvio Genghi

La seduta è valida per il numero legale dei Consiglieri presenti.

Sono presenti gli Assessori: Vice Sindaco Avv.G.Giglio

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. – Ricognizione partecipazioni possedute. Adempimenti connessi.

Risultano **presenti in aula n. 13 Consiglieri** (Sindaco, Boccellino, Manna, Di Lena, Giustino, Petrellese, Perrino, Di Mauro, G.D.Castaldo, Botta, Cerbone, Baia, Giacco,) ed **assenti n. 12** (Concas, Montefusco, Boemio, Pecchia, Falco, Pannone Fusco, Caiazzo, De Stefano, B.Castaldo, Acri, Bassolino)

Il Presidente pone all'attenzione del Civico Consesso la proposta di delibera in oggetto indicato.

Relaziona sull'argomento l'Assessore alle partecipate, V. Sindaco **Avv. G. Giglio**.

Interviene il **Consigliere Giacco**.

Alle ore 13.10 **entra il Consigliere Falco-Presenti n. 14**

Alle ore 13.15 **entra in aula il Consigliere Concas- Presenti n. 15**

Si allontana il Presidente Avv. N. Perrino, assume le **funzioni il Cons. Di Lena** in qualità di Vice Presidente . **Presenti n. 14**

Interviene il Consigliere **Concas** che preannuncia il suo voto favorevole.

Prende la parola il **Consigliere Giustino** il quale propone il seguente emendamento: “A pagine 8 della proposta di deliberazione, al comma 1 del “Considerato”, laddove si legge “ **senza alcun compenso**”, dovrà modificarsi “**con un compenso**”

Interviene il **Cons. Giacco** il quale propone il seguente emendamento : a pag.5 della proposta di deliberazione, dopo la dicitura “ai sensi dell'art.611, Legge 190/2014 e” si deve aggiungere “ **successivamente**”

A questo punto il V. Presidente pone in votazione per alzata di mano, l'emendamento presentato dal Consigliere Giustino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione **unanime** espressa , per alzata di mano, dai **14 Consiglieri presenti in aula**,

DELIBERA

Di approvare l'emendamento presentato dal Consigliere Giustino con il quale al comma 1 del

“**Considerato**”, laddove si legge “Senza alcun compenso”, dovrà intendersi “**Con un compenso**”

Indi, pone ai voti l'emendamento presentato dal **Cons.Giacco**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione **unanime** espressa , per alzata di mano, dai **14 Consiglieri presenti in aula**,

DELIBERA

Di approvare l'emendamento proposto dal Consigliere Giacco con il quale a pag.5 della proposta di deliberazione, dopo la dicitura “ai sensi dell'art.611, Legge 190/2014 e” viene aggiunto “**successivamente**”

Interviene il **Cons.Boccellino**.

Rientra in aula il Cons. Perrino il quale riassume la Presidenza- Presenti n. 15

Interviene nuovamente il **Cons.Boccellino**.

Alle ore 14.05 **entra in aula il Cons.Pannone-Presenti n. 16**

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di delibera ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. – Ricognizione partecipazioni possedute. Adempimenti connessi”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata,

Visti i pareri sulla predetta proposta resi dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/00;

Visto il parere espresso dalla 1[^] Commissione Consiliare in data 21/09/2017;

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in data 08/09/17, Verbale n. 93;

Sentiti gli emendamenti presentato dai Consiglieri **Giustino e Giacco** ed approvati dal Civico Consesso;

Con votazione **unanime**, espressa per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola alla data del 23 settembre 2016 come risultante dalla relazione allegata (all. 1) **con gli emendamenti approvati in precedenza**, in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che dalla ricognizione di cui sopra, nonché dall'allegato (A), risulta che la società **Afragol@net srl Unipersonale**:
 - è da ricondurre ad una delle ipotesi previste dall'art. 4, c. 2 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;
 - soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;
 - non ricade in alcune delle ipotesi previste dall'art. 20 c. 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
3. di autorizzare, per effetto delle ragioni espresse nella relazione allegata, il mantenimento della partecipazione societaria nella società Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione societaria non in liquidazione del Comune di Afragola, non avviandone alcun processo di razionalizzazione/alienazione;
4. di prendere, altresì, atto che non sussistono i presupposti per il mantenimento e/o alienazione, delle società partecipate Città del Fare e Porta della Campania S.p.A., in quanto le stesse sono state già poste in liquidazione rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata del Comune;
6. di assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. , con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;
8. Di dichiarare, con lo stesso esito della votazione precedente, il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali, si fa rinvio al resoconto verbale curato dalla Società Afragol@net, pubblicato a sua cura sul sito istituzionale dell'Ente.

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. – Ricognizione partecipazioni possedute. Adempimenti connessi. AT 0000

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente Comunale deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P., - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, c. 2, T.U.S.P sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2014 -2016), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Afragola e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale** - quota 100%
2. **Porta della Campania** - Società di trasformazione urbana della Città di Afragola SpA - quota del 100%
3. **Città del Fare** - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. - quota del 15,83%.

PRESO ATTO che

- per quanto riguarda la **società Città del Fare S.c.p.a.**, essa non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014 e **successivamente** nominato il liquidatore;
- per quanto riguarda, invece, la società **Porta della Campania SpA**, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, il cui capitale sociale è integralmente detenuto (100%) dal Comune di Afragola, la stessa non ha a tutt'oggi attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risulta non operativa;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA, e successivamente è stato nominato il liquidatore.
- per quanto riguarda la società **Afragol@Net Srl Unipersonale**, la quale ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, la stessa è attiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016, avente ad oggetto "Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica" ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l'importanza per l'ente comunale dell'affidamento in house providing alla società Afragol@net Unipersonale srl, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonché ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

PRESO ULTERIORMENTE, ATTO che

- per la società Afragol@net srl Unipersonale, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata;
- predetto contratto di servizio e lo Statuto Comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dell'Ente Comunale non in liquidazione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO ALTRESÌ CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Afragola, è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità delle recenti disposizioni legislative, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31.03.2017, è stata approvata la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24, c 1. del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, non ratificata dal Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata (all. 1) nonché dall'allegato A (all. 2) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

VERIFICATO che a seguito dell'analisi effettuata, la società Afragol@net srl Unipersonale rientra nella fattispecie di cui al punto d) dell'art 4 c. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4 comma 4, il quale così recita: " Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.";

VERIFICATO ALTRESÌ che la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa bensì "attività amministrativa in forma privatistica", ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali;

- la società **Afragol@Net Srl Unipersonale** assicura i servizi di cui sopra, attraverso 30 dipendenti, distribuiti in **4 aree e precisamente:**

- 1. Area Finanziaria;**
- 2. Area Tecnica;**
- 3. Area Informatica;**
- 4. Area Amministrativa.**

- la società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la

prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise nelle predette n. 4 (quattro aree);

- il modello gestionale "in house" garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva;

- la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine **alle partecipazioni detenute**, espresse nella Relazione Tecnica allegata (all. 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che non sussistono le fattispecie di alienazione cui all'art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 dell'unica società partecipata del Comune di Afragola, Afragol@net srl Unipersonale, difatti:

1. la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale è dotata di 30 dipendenti ed un Amministratore Unico il quale svolge la sua attività ~~senza alcun~~ **con un compenso**. Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell'Amministratore Unico a norma dell'art 2475 bis c.c. è generale. La nomina dell'Amministratore Unico a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l'amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni. L'Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e dura

La ricerca ha dimostrato che il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza. Il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza.

La ricerca ha dimostrato che il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza. Il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza.

Il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza. Il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza.

CONCLUSIONI: La ricerca ha dimostrato che il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza. Il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza.

La ricerca ha dimostrato che il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza. Il sistema di controllo è stato progettato in modo da garantire la massima sicurezza e la massima efficienza.

in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni, lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola;

2. Non vi sono altre società che svolgono attività simili, si tratta di una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza;
3. la predetta società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola in n. 4 (quattro) aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa;
4. nel triennio precedente, la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito un fatturato medio, pari ad €. 1.083.041,33 e pertanto ha superato il limite di fatturato (€. 500.000) fissato dall'art.26 comma 12 - bis del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5. negli esercizi precedenti la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito solo risultati positivi;
6. per i costi di gestione, la società che è a totale capitale pubblico, sostiene i costi relativi alla sola consulenza fiscale (bilancio, paghe e contributi) nonché il costo di un collaboratore esterno di supporto pari a circa €. 12.000,00,
7. attualmente la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, è l'unica società partecipata detenuta dall'Ente Comunale, poiché le altre due società partecipate Città del Fare e Porta della Campania, sono in liquidazione come

precedentemente indicato, non vi è alcuna possibilità di procedere ad accorpamenti o fusioni.

EVIDENZIATO che non occorre avviare alcun processo di razionalizzazione/alienazione relativa alla società partecipata dell'Ente Comunale, Afragol@net srl Unipersonale, non sussistendo le ipotesi di seguito riportate:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato documento A (all. 2) alla presente deliberazione, dettagliato per ogni partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la

massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto Correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, c. 2 cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica Operativo munita dei relativi allegati, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 il quale nello specifico, ha previsto azioni atte a raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Legge 190/2014, che solo la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, ha realizzato;

VISTA la relazione tecnica di cui all'allegato 1 e l'allegato A;

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016 con la quale è stato deliberato lo scioglimento della Società Porta della Campania;

VISTO ALTRESÌ, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016 con la quale è stato modificato lo Statuto della società Afragol@net Srl ed approvato dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica”.

Il Responsabile Ufficio Partecipazioni

Avv. Giuseppina Stendardo

Il Dirigente del Settore Risorse Strategiche

Dott. Marco Chianuzzi

Proposta di delibera N. 117 del 11/09/2017

L' ASSESSORE ALLE PARTECIPATE

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Strategiche, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e di Controllo, in ordine alla regolarità contabile.

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE


1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola alla data del 23 settembre 2016 come risultante dalla relazione allegata (all. 1), in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che dalla ricognizione di cui sopra, nonché dall'allegato (A), risulta che la società **Afragol@net srl Unipersonale**:
 - **è da ricondurre ad una delle ipotesi previste dall'art. 4, c. 2 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;**
 - **soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;**
 - **non ricade in alcune delle ipotesi previste dall'art. 20 c. 2, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;**
3. di autorizzare, per effetto delle ragioni espresse nella relazione allegata, il mantenimento della partecipazione societaria nella società Afragol@net srl Unipersonale, unica partecipazione societaria non in liquidazione del Comune di Afragola, non avviandone alcun processo di razionalizzazione/alienazione;
4. di prendere, altresì, atto che non sussistono i presupposti per il mantenimento e/o alienazione, delle società partecipate Città del Fare e

Porta della Campania S.p.A., in quanto le stesse sono state già poste in liquidazione rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata del Comune;
6. di assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. , con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo;
8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

L' ASSESSORE ALLE PARTECIPATE

Avv. Giovanni Giglio



Proposta di delibera N. 117 del 11/09/2017

13



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

All. A

Art. 24 c. 1 D.Lgs 19 Agosto, 2016 n. 175
Come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazione possedute
Individuazione partecipazione da alienare

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ 1	
RAGIONE SOCIALE	Afragol@net srl Unipersonale
PARTITA IVA	05025651216
CODICE FISCALE	05025651216
FORMA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
DATA COSTITUZIONE	2005
DATA TERMINE	2025
ISCRIZIONE REA	NA-728607
DATA DI ISCRIZIONE	04.03.2005
NATURA DI HOLDING	no
SEDE LEGALE	Piazza Municipio, 1
COMUNE	Afragola
OGGETTO SOCIALE	Supporto alla gestione servizi informatici, amministrativi, finanziari e tecnici.
CAPITALE SOCIALE	€. 15.000,00
ATTIVITA'	La società svolge un'attività di supporto alla produzione di beni e servizi nell'ambito dei servizi di interesse generale, o comunque strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente comunale, nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza la società Afragol@net s.r.l. Unipersonale, quale società interamente partecipata dal Comune di Afragola, si impegna a garantire tale supporto a far data dall'approvazione della convenzione, operando - attraverso la propria struttura aziendale e attraverso le facoltà consentite dallo statuto e dalle pertinenti disposizioni normativo-regolamentari - in 4 (quattro) aree di intervento e, nello specifico: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa , ovvero: a) Area Informatica: il supporto alla gestione dei servizi informatici del Comune di Afragola. In tale ambito, la Società,

tra l'altro ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornisce supporto al Comune di Afragola per: l'organizzazione e la gestione dei rapporti con i manutentori dei sistemi hardware e software; l'attività di trattamento dei dati in ingresso e in uscita al o dal sistema informativo, l'attività di supporto allo sviluppo di nuove applicazioni; l'elaborazione e l'acquisizione di documenti, immagini e riproduzione su supporti fotografici, magnetici e cartacei; l'elaborazione dati, anche contabili; la gestione dalla rete telematica e dei servizi internet, la gestione siti Web, posta elettronica e sicurezza informatica e di servizi on line; la manutenzione di hardware e software.

- b) Area Finanziaria:** il supporto alla gestione telematica dei documenti obbligatori collegati alla gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Comune di Afragola. In tale ambito, la società, tra l'altro ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornisce supporto al Comune di Afragola: in relazione ai documenti del Bilancio di previsione, del Rendiconto, ai Certificati al Bilancio, al Collegamento e trasmissione telematica all'Amministrazione statale ed ai Ministeri in relazione agli obblighi derivanti dai vincoli e le regole di finanza pubblica; la Società, inoltre, fornisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo supporto per: gestione applicativi e banche dati cartografiche; gestione paghe; alla gestione tributi, imposte e tasse comunali relativamente alle fasi dell'accertamento e della liquidazione.
- c) Area Amministrativa:** Supporto alle attività di gestione amministrativa del Comune di Afragola. In tale area, la società, tra l'altro ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporta il Comune di Afragola nella gestione delle banche dati anagrafici ed elettorali, nonché della toponomastica comunale; nelle attività amministrative collegate ai servizi sociali ed assistenziali; nelle attività di relazione con il pubblico a mezzo back-office e front-office; nell'attività degli staff del Sindaco e della Giunta nonché nelle attività cerimoniali; nell'attività degli sportelli unici, ivi incluso il SUAP, in stretto collegamento con gli uffici comunali; nella gestione del servizio contravvenzioni del Settore della Polizia Municipale; nell'esercizio di qualsiasi servizio strumentale di supporto la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale e che non sia dalla legge riservata in via esclusiva all'ente. La società, inoltre e sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occupa delle registrazione e verbalizzazione di stenotipia di tutti gli atti del Consiglio Comunale ed, eventualmente, a richieste dei presidenti, delle Commissioni Consiliari, nonché di tutte le altre attività, ivi compresi simposi, convegni, seminari organizzati del Comune e che richiedono verbalizzazione in tempo reale.
- d) Area Tecnica:** supporto alle attività tecniche, di natura ingegneristica, architettonica, urbanistica e/o afferente la progettazione e realizzazione di opere pubbliche del Comune di Afragola. In tale area, la società, tra l'altro ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporta il comune di Afragola: nelle attività di progettazione architettonica e urbana; nell'istruttoria delle pratiche di permesso a costruire, D.I.A., condoni, e delle ulteriori pratiche afferenti il settore dell'edilizia

	<p>privata e del SUED (Sportello Unico dell'Edilizia); nelle attività collegate alla ideazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere pubbliche, reti, strade, impianti sportivi, scuole, aree cimiteriali, ecc.; nelle attività collegate alle iniziative di recupero e riqualificazione urbana; nella gestione dei servizi di pubbliche affissioni ed insegne luminose ;, nella creazione di un sistema informativo territoriale e di catasti informatici comunali; nella gestione dei servizi, anche progettuali, inerenti l'assetto del territorio; nelle attività amministrative e tecniche inerenti il patrimonio comunale. La società, inoltre e sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occupa di attività di piccola manutenzione, tinteggiatura pareti, interventi negli uffici, interventi idraulici, manutenzione strade, verde pubblico, pulizia aree verdi nel cimitero.</p>
ADESIONE	Con Deliberazione di Consiglio Comunale
MISURA DI PARTECIPAZIONE	100%
DURATA IMPEGNO	2025
ONERI DI PARTECIPAZIONE	€ 1.381.995,00
RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	Socio Unico
AMMINISTRATORI	Amministratore Unico
TRATTAMENTO ECONOMICO	€. 1.147,57 oltre accessori come per legge.
STRUTTURA DECISIONALE	Socio unico, Amministratore unico, Collegio dei revisori dell'Ente
STRUTTURA TECNICA	nessuno

- **VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 4, c. 1-3, T.U.S.P.; 5 c. 1 e 2 T.U.S.P; 20, c. 2 T.U.S.P.**

NORMA	PRESUPPOSTO	VERIFICA	RISPETTO DEL PARAMETRO
Art. 4 comma 1	<i>Società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali</i>	si	n.a.
Art. 4 comma 2 lett. a)	<i>produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi</i>	si	n.a.
Art. 4 comma 2 lett. b)	<i>progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016</i>	si	n.a.
Art. 4 comma 2 lett. c)	<i>realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</i>	si	n.a
Art. 4 comma 2 lett. d)	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento	si	si
Art. 4 comma 2 lett. e)	servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016	si	n.a

Art. 4 comma 3	Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.	si	n.a
Art. 5 comma 1	necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (come da relazione di cui all'allegato 1)	si	si
Art. 5 comma 2	Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese	si	n.a.
Art. 20 comma 2 lett. a)	partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4	si	n.a.
Art. 20 comma 2 lett. b)	società che risulti priva di dipendenti o abbia un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	si	n.a.
Art. 20 comma 2 lett. c)	partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle	no	n.a.

	svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali		
Art. 20 comma 2 lett. d)	partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro	si	n.a.
Art. 20 comma 2 lett. e)	partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	si	n.a.
Art. 20 comma 2 lett. f)	necessità di contenimento dei costi di funzionamento	si	n.a.
Art. 20 comma 2 lett. g)	necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;	si	n.a.

- CONCLUSIONI

Sussistono i requisiti per il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale.





Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

All. A

Art. 24 c. 1 D.Lgs 19 Agosto, 2016 n. 175
Come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazione possedute
Individuazione partecipazione da alienare

- DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ 2	
RAGIONE SOCIALE	PORTA DELLA CAMPANIA SPA
PARTITA IVA	07013961219
CODICE FISCALE	07013961219
FORMA GIURIDICA	Società per azioni con socio unico
DATA COSTITUZIONE	2011
DATA TERMINE	2050
ISCRIZIONE REA	NA-855726
DATA DI ISCRIZIONE	17.10.2011
NATURA DI HOLDING	no
SEDE LEGALE	Piazza Municipio, 1
COMUNE	Afragola
OGGETTO SOCIALE	Non attivo
CAPITALE SOCIALE	€. 500.000,00
ATTIVITA'	Non attiva
ADESIONE	Con Deliberazione di Consiglio Comunale
MISURA DI PARTECIPAZIONE	100%
DURATA IMPEGNO	2050 (Società in Liquidazione)
ONERI DI PARTECIPAZIONE	€ 0

- VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 4, c. 1-3, T.U.S.P.; 5 c. 1 e 2 T.U.S.P; 20, c. 2 T.U.S.P.

Società in liquidazione - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016

- **CONCLUSIONI**

Non sussistono i presupposti per il mantenimento e/o alienazione, della società partecipata Porta della Campania S.p.A., in quanto la stessa è stata già posta in liquidazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

All. A

Art. 24 c. 1 D.Lgs 19 Agosto, 2016 n. 175
Come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipazione possedute
Individuazione partecipazione da alienare

- DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

SOCIETÀ 3	
RAGIONE SOCIALE	CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.
PARTITA IVA	03556041212
CODICE FISCALE	03556041212
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
DATA COSTITUZIONE	1998
DATA TERMINE	2020
ISCRIZIONE REA	NA-611729
DATA DI ISCRIZIONE	22.01.1999
NATURA DI HOLDING	no
SEDE LEGALE	Via Santa Maria, 2
COMUNE	Afragola
OGGETTO SOCIALE	La Società ha ad oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni di: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Castello di Cisterna, Casalnuovo di Napoli, Mariglianella, Pomigliano d'Arco, Crispano, nonché dei Comuni e/o degli altri Enti Pubblici di cui l'Assemblea dei soci deciderà l'ammissione. La Società attua strategie di sviluppo inclusivo con un approccio sistemicoevolutivo. Nella dimensione del Sistema Locale, progetta e realizza azioni integrate di: pianificazione territoriale, programmazione economica, inclusione sociale e innovazione amministrativa.
CAPITALE SOCIALE	€. 487.315,56
ATTIVITA'	Città del Fare 2007/2013 - Patto territoriale per l'occupazione, Progetto integrato, internalizzazione, Welfare, La città sostenibile Agenda 21 locale.
ADESIONE	Con Deliberazione di Consiglio Comunale
MISURA DI PARTECIPAZIONE	15,83%
DURATA IMPEGNO	2020 (Società in liquidazione)

- VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 4, c. 1-3, T.U.S.P.; 5 c. 1 e 2 T.U.S.P; 20, c. 2 T.U.S.P.

Società in liquidazione - DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 17.05.2016

- **CONCLUSIONI**

Non sussistono i presupposti per il mantenimento e/o alienazione, della società partecipata Città del Fare S.c.p.a., in quanto la stessa è stata già posta in liquidazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' or similar shape, located in the bottom right corner of the page.



COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Settore Risorse Strategiche

Relazione tecnica

INDICE

Premessa	4-5
Capitolo 1 Riferimenti normativi	6-9
Capitolo 2 Le attuali società partecipate del Comune di Afragola	10-11
2.1 Società Città del Fare S.c.p.a.	12
2.2 Società Porta della Campania S.p.A.	13-14
2.3 Società Afragol@net srl Unipersonale	15-17
Capitolo 3 Attività svolte dalla società Afragol@Net Srl Unipersonale e finalità istituzionali dell'ente	18-24
Capitolo 4 <i>Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale.</i>	25-26
Capitolo 5 <i>Analisi comparativa tra gestione diretta e gestione esternalizzata. Mercato Elettronico - Convenienza economica</i>	27-37
Capitolo 6 <i>Valutazione comparativa rispetto alla possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche destinate alla società.</i>	38-39
6.1 Sostenibilità Finanziaria	40
Capitolo 7 <i>La scelta del mantenimento della società parte partecipata. Compatibilità del Sistema</i>	41-44

Capitolo 8 Art. 20 D.Lgs 175/2016 - Insussistenza delle fattispecie di alienazione obbligatoria di cui all'art. 20, comma 2.	45-47
Capitolo 9 Conclusioni	48-50



Premessa

Gli enti territoriali, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite perseguono finalità sociali ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. Finalità e bisogni che, nel corso degli ultimi anni, hanno subito notevoli mutamenti in ordine alle modalità e alle organizzazioni impiegate per realizzare quelle finalità.

Difatti la gestione e l'organizzazione dei servizi pubblici sono state oggetto di numerose modifiche legislative ed interventi regolatori, spesso incoerenti e contraddittori, che non hanno certo contribuito a rendere l'azione e gli interventi degli Enti locali più semplici. Anzi, la P.A. si è trovata ad affrontare scadenze ed adempimenti che, quando iniziati, potevano essere superati dalla norma che, nel frattempo approvata, abrogava quanto già avviato.

In questa condizione di scarsa chiarezza e di confusione giuridico - istituzionale, gli Enti locali hanno comunque assunto un nuovo orientamento nella gestione degli interventi a rilevanza collettiva. Invero, si è assistito al passaggio da un modello di *governament*, impostato sul tradizionale schema di funzionamento dell' autorità pubblica e sulla produzione diretta di beni e servizi, ad un modello di *governance*, secondo il quale l'Ente locale interviene in un sistema di relazioni ed azioni.

Si tratta di un passaggio "culturale" ed "istituzionale" che, conseguentemente, implica che il governo della comunità non si realizzi più, esclusivamente, tramite la struttura organizzativa dell'Ente locale, ma si sviluppi attraverso l'attività degli enti, associazioni, società partecipate, aziende speciali ed altre strutture pubbliche e private che rientrano nel "perimetro" di competenza dell'ente locale.

Agli Enti locali, secondo questa prospettiva, viene pertanto affidata la "regia" dei servizi che interessano le comunità locali e il coordinamento dei vari attori "preposti" all'erogazione e organizzazione di quei servizi, affinché la loro azione sia indirizzata verso il raggiungimento del benessere collettivo, in una logica tendenzialmente unitaria. *Regia* che, tuttavia, necessita di essere collocata nella sua naturale cornice, segnatamente, identificando finanche l'intervento "diretto" attraverso le società *in house*, organismi di delegazione interorganica che l'Ente


locale ritiene, date le condizioni istituzionali e territoriali, essere lo strumento più adeguato ed efficace per conseguire le finalità istituzionali.

In effetti gli Enti locali, possono provvedere ai bisogni della comunità attraverso:

1. l'esternalizzazione dei servizi a favore di imprenditori singoli o società a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
2. le società miste, in cui il socio privato sia scelto mediante gara;
3. formule giuridico- organizzative strumentali, che permettono agli stessi enti territoriali di esercitare un controllo analogo a quello che debbono realizzare per le attività e i servizi gestiti attraverso il proprio apparato burocratico - amministrativo, così come stabilito dalla disciplina comunitaria.

La relazione che segue, propedeutica alla adozione degli atti volti alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dall'Ente comunale, evidenzia l'importanza alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia di società partecipate, all'interno dell' Ente locale della non alienabilità dell'unica società partecipata a tutt'oggi esistente, Afragol@net srl Unipersonale.

Laddove, come si spiegherà nel dettaglio in seguito, le altre due società partecipate sono in liquidazione.



Capitolo 1

Riferimenti normativi

Negli ultimi anni è particolarmente cresciuta l'attenzione dell'opinione pubblica e della magistratura contabile sulle ricadute che gli enti e le società partecipate possono determinare sui bilanci degli enti pubblici.

La Corte dei Conti, esprimendosi a più riprese sul tema, ha evidenziato la criticità delle numerose società partecipate pubbliche, nella prospettiva della buona gestione delle risorse pubbliche. Ciò ha indotto il Legislatore ad intervenire più volte soprattutto con riguardo agli enti territoriali e locali (Comuni, Province, Regioni) e persino ad istituzioni, come le Università.

Gli atti normativi che si sono susseguiti, numerosi e frammentari, sono stati tutti ispirati all'esigenza di contenimento dell'utilizzo dello strumento giuridico e di efficientamento del sistema avendo riguardo soprattutto alla sostenibilità anche finanziaria delle scelte organizzative.

Tra di essi, la legge di stabilità 23 dicembre 2014, n. 190, pone a carico degli enti pubblici coinvolti (enti regionali e locali, università, ecc.) l'obbligo di avviare a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. In questo contesto, gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, di riforma delle amministrazioni pubbliche, contengono la delega legislativa per il riordino e la sistemazione del quadro giuridico anche attraverso un testo unico.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 **rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**, entrato in vigore il 23.09.2016, costituisce difatti il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Il su indicato decreto legislativo interviene, dunque, significativamente sulla materia, attraverso disposizioni che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, fissano principi chiari, definendo condizioni per l'accesso o il mantenimento delle partecipazioni, come anche ruoli e responsabilità degli amministratori pubblici come degli organi di governo delle stesse società.

Attraverso il predetto provvedimento normativo, il legislatore ha inteso realizzare un bilanciamento, tra obiettivi pubblici di carattere strategico ed efficiente gestione societaria e delle risorse pubbliche.

Mediante una innovativa tecnica legislativa, il legislatore dichiara che le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dovranno essere applicate in modo funzionale, non solo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, bensì anche alla razionalizzazione e riduzione della spesa.

In particolare, assume una spiccata importanza l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale in continuità con la legge di stabilità per l'anno 2015, dispone che **".....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"**.

L'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, poi, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazione societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dal predetto art. 20.

Orbene appare opportuno a tal punto precisare, altresì, che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e**

servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Di conseguenza l'Ente Comunale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Ente Comunale deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P., - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione -

le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1)** non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;
- 2)** non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, c. 2, T.U.S.P sopra richiamato;
- 3)** previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2014 -2016), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.



Capitolo 2

Le attuali società partecipate del Comune di Afragola

Il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte nel corso del tempo, detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti società:

1. **Afragol@Net Srl Unipersonale** – quota 100%
2. **Porta della Campania** – Società di trasformazione urbana della Città di Afragola SpA – quota del 100%
3. **Città del Fare** – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%.

Preliminarmente, appare opportuno, prima di descrivere ogni singola società partecipata, fare un cenno in merito all'adozione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della connessa Relazione Tecnica, da parte dell'Ente Comunale.

In esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 611 e 612 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, è stato predisposto, anche avvalendosi delle risultanze della attività svolte in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 86/2014, lo schema di Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica, riguardanti le su indicate società partecipate dal Comune di Afragola.

Il predetto Piano Operativo e la connessa Relazione Tecnica Operativo munita dei relativi allegati, è stato adottato giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.06.2015 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015 e nello specifico, ha previsto le azioni che di seguito si riportano, atte a raggiungere gli obiettivi e le finalità stabilite dalla Legge 190/2014, in particolare:

a. Per la **società partecipata Afragol@net Unipersonale srl:**

1. modifica dello statuto della società Afragol@net srl Unipersonale per

- precisarne l'oggetto sociale;
- rafforzare il «controllo analogo»;



- implementare la corrispondenza ai requisiti dell'in house providing.

2. riassetto della società Afragol@net srl Unipersonale per ottenere una migliore organizzazione del lavoro e un miglioramento della produttività.

3. revisione dei contratti di servizio tra Afragol@net ed il Comune di Afragola per una razionalizzazione delle attività ed un migliore controllo dei risultati;

b. Per la società **Partecipata Porta della Campania S.p.A.:**

a. attivazione operativa di Porta della Campania S.p.A., attribuendole, tra l'altro:

1. la progettazione/realizzazione delle opere a farsi nell'ambito delle risorse previste dall'accordo procedimentale con RFI (al netto degli interventi già in corso di progettazione/realizzazione la cui tempistica risulti incompatibile);

2. le attività necessarie allo sviluppo del piano di trasformazione urbana relativo all'area TAV ed oggetto della prima fase dello studio di fattibilità realizzato in esito al Protocollo di Intesa sottoscritto con ACEN;

c. per la società Partecipata Città del Fare S.c.p.a.:

la verifica dell'attuale partecipazione societaria in Città del Fare S.c.p.a..



2.1 Società Città del Fare S.c.p.a.

Per quanto riguarda la società partecipata **Città del Fare S.c.p.a.**, si rappresenta quanto segue.

La predetta società consortile, è stata costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c., dell'art. 2, comma 203 lettera "d" della legge 23.12.1996 n. 662, della Deliberazione del CIPE in data 21.3.97, del D.M. 31.7.2000 n. 320; in analogia a quanto dispone l'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, quale società consortile per azioni a capitale totalmente pubblico.

Essa, ha ad oggetto la promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dell'area dei Comuni di: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Cardito, Castello di Cisterna, Casalnuovo di Napoli, Mariglianella, Pomigliano d'Arco e Crispano. Si prevedono a tal fine quattro fondamentali campi operazionali in cui la società è impegnata, nei limiti delle attribuzioni e delle titolarità ad essa delegate.

Nella società Città del Fare S.c.p.a., il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 15,83% del capitale sociale.

Nonostante gli sforzi profusi, la società non ha, da diversi anni, commesse attive tali da giustificare la prosecuzione rispetto all'oggetto sociale e versa in condizione di difficoltà finanziaria e di cassa e nel corso dell'ultimo quinquennio diversi soci Enti hanno a più riprese manifestato il proprio disinteresse a proseguire nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare S.c.p.a., ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014.

Successivamente è stato nominato il liquidatore.



2.2 Società Porta della Campania SpA

Quanto alla società **Porta della Campania SpA**, Società di trasformazione urbana della Città di Afragola, si rappresenta quanto segue.

La predetta società costituita giusta delibera di Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, il cui capitale sociale è integralmente detenuto (100%) dal Comune di Afragola, non ha a tutt'oggi attivato il proprio oggetto sociale, di modo che la stessa risulta non operativa. La predetta società, difatti, non ha personale dipendente, è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, ed è dotata, ai sensi di legge, di un Collegio Sindacale retribuito con compiti di revisione.

Atteso che a tutt'oggi, non vi era stata l'attivazione della predetta società e della conseguente impossibilità di attuare le previsioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'8 luglio 2015 ovvero l'utilizzo della stessa per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana in corso di programmazione e/o progettazione, che il Collegio dei Revisori aveva già reiteratamente invitato il Consiglio Comunale ad assumere determinazioni nel senso dello scioglimento della Società Partecipata Porta della Campania SpA.

Inoltre, la stessa Amministrazione preso atto della nota prot. n. 0044663 del 02.11.2016 a firma dell'Assessore alle Partecipate nella persona del Vice Sindaco Avv. Giglio, inviata al Dirigente del Settore Risorse Strategiche Dott. Marco Chiauzzi e per conoscenza al Sindaco e all'Amministratore Unico della Società Porta della Campania SpA, alla luce delle recenti disposizioni del D.lgs 175/2016 nonché della mancata attivazione della Società Porta della Campania SpA e della conseguente impossibilità di attuare le previsioni di cui alla Deliberazione del n. 29 dell'8 luglio 2015, confermava l'intendimento dell'Amministrazione di proporre al Consiglio Comunale la cessazione di detta società, attraverso la liquidazione della stessa, ovvero di ricorrere ad altra operazione straordinaria, atta a conseguire il medesimo obiettivo nel modo più celere e tempestivo possibile.

Pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento della società Porta della Campania SpA.

Successivamente è stato nominato il liquidatore.



2.3 Società Afragol@Net Srl Unipersonale

Quanto alla società **Afragol@Net Srl Unipersonale**, si rappresenta quanto segue.

La predetta società, ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 CF. e partita IVA 05025651216, capitale sociale €. 15.000,00. Società con un unico socio, quale il Comune di Afragola.

La società Afragol@Net Srl Unipersonale, attualmente opera in favore del Comune di Afragola, quale unico committente, fornendo servizi in ragione di affidamenti diretti variamente assentiti e sviluppati nel corso del tempo in ragione di diversificate esigenze emergenti di volta in volta.

In particolare, detti affidamenti sono stati in parte assentiti anteriormente alla recente evoluzione normativa in materia di partecipazioni pubbliche e di *in house providing*.

Nello specifico, la società di cui sopra, dalla sua costituzione ha assicurato al Comune diversi servizi ed attività in forza dei seguenti contratti di servizio stipulati nel corso del tempo e precisamente: 1. contratto Rep. 2967 del 2 maggio 2005 prorogato fino al 30 giugno 2016, 2. contratto aggiuntivo REP n. 3154 del 20 febbraio 2008, 3. contratto del 12 dicembre 2009, 4. contratto del 24 marzo 2009, 5. contratto del 15 dicembre 2009 che non è mai stato attivato.

La medesima società assicura i servizi di cui sopra, attraverso 30 risorse umane di cui 29 impiegate *full time* per 40 ore settimanali, ed 1 unità impiegata *part time* per 20 ore settimanali, distribuite su solo due giorni.

Alla luce del richiamato Piano Operativo e della connessa Relazione Tecnica, i competenti Uffici comunali hanno provveduto a:

- a) Elaborare una "*Relazione illustrativa sullo stato della Partecipata in 'house providing' Afragol@net srl Unipersonale e proposta di evoluzione*", la quale attesta, alla luce delle disposizioni normative vigenti, la necessità e convenienza per l'ente comunale del mantenimento della predetta società, anche al fine del contenimento dei costi per lo svolgimento di attività

strumentali, senza che tale mantenimento confligga con l'esigenza di promozione dinamica della concorrenza volta a limitare lo svolgimento di attività economica da parte della pubblica amministrazione in mercati in cui si rivela efficiente e sufficiente attività degli operatori privati (sussidiarietà economica);

- b) predisporre lo schema delle modifiche da apportare allo Statuto della società Afragol@net srl Unipersonale;
- c) formulare una bozza di convenzione con la società Afragol@net srl Unipersonale, restando inteso che la stessa, ove approvata e sottoscritta, sostituirà integralmente ogni e qualsivoglia ulteriore contratto, convenzione e/o accordo tra il Comune di Afragola e detta società in materia di affidamento di servizi.

Difatti, in seguito l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 22.07.2016, e con successiva **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016**, avente ad oggetto "**Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica**" ha provveduto ad approvare una relazione tecnica da cui scaturisce l'importanza per l'ente comunale dell'affidamento in house providing alla società Afragol@net Unipersonale srl, ad apportare le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonché ad approvare lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

Di conseguenza sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, predisposto nel rispetto della normativa sopra evidenziata, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Il predetto contratto di servizio e lo statuto comunale modificato, hanno rispecchiato quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il


Capitolo 3

Attività svolte dalla società Afragol@Net Srl Unipersonale e finalità istituzionali dell'ente

Ai sensi dell'art 4 co 1 del D.Lgs 175/2016, " *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:


- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.



18

nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.),
come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (
"Decreto correttivo").

In particolar modo, si è attuato quanto prescritto dal T.U.S.P., così come di
seguito sarà specificato.



comma 4, il quale così recita: " Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."

Difatti, il comma 4, oltre a quanto già richiamato sull'esclusività dell'oggetto sociale delle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti, prevede - quale principio generale - che le società in house operino in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.


La norma in questione (cfr lett. d art 4 co 2), consente la partecipazione societaria pubblica, finalizzata ad auto produrre beni o servizi "strumentali" all'ente o agli enti pubblici partecipanti, in alternativa all'esternalizzazione mediante gara, purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi concorrenziali dettati dal diritto comunitario e dal diritto nazionale.

Sono strumentali all'attività dell'ente pubblico tutti quei beni e servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Trattasi cioè di quegli organismi societari chiamati a svolgere non attività di impresa bensì "attività amministrativa in forma privatistica", ossia che erogano beni o servizi direttamente a favore dell'ente territoriale controllante e strettamente necessari all'espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività e servizi rivolti essenzialmente alla stazione appaltante e non al pubblico.

La società **Afragol@Net Srl Unipersonale** assicura i servizi di cui sopra, attraverso 30 dipendenti.



In particolare, si evidenzia che i 30 dipendenti della su indicata società sono distribuiti in **4 aree** e precisamente:

- 1. Area Finanziaria;**
- 2. Area Tecnica;**
- 3. Area Informatica;**
- 4. Area Amministrativa.**

I predetti dipendenti sono ripartiti nelle modalità di cui alla seguente tabella:

<u>1. Area Finanziaria</u>	<u>n. 5 dipendenti</u>
<u>2. Area Tecnica e del Patrimonio</u>	<u>n. 14 dipendenti tra cui n. 5 operai</u>
<u>3. Area Informatica</u>	<u>n. 3 dipendenti</u>
<u>4. Area Amministrativa</u>	<u>n. 8 dipendenti</u>

Nello specifico.

1. L'area Finanziaria, comprende l'attività di supporto ai tributi, alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle paghe e stipendi e al bilancio. Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: supporto alla rendicontazione della GESET, controllo sui ruoli Equitalia, supporto alla definizione delle richieste degli sgravi e dei rimborsi, della rendicontazione equitalia, supporto alla consulenza per i tributi locali ed IMU, supporto alla elaborazione mensile dei cedolini paga del personale dipendente, supporto alla elaborazione di tutti i mandati di pagamento inerenti gli stipendi mensili con relativi atti di trasmissione alla tesoreria comunale, supporto alle attività di calcolo e di controllo mensile dei contributi CPDEL, CPI, INADEL, TFR, IRAP, ed IRPEF, nonché alla gestione delle pratiche relative ai riscatti ed alle ricongiunzioni, supporto alla gestione delle pratiche di cessione del quinto e piccoli prestiti, supporto al calcolo e gestione mod. DM10 e relativo invio telematico, al calcolo e gestione mod. UNIEMENS e relativo invio telematico, al calcolo e gestione dei mod. DMA e relativo invio telematico, supporto al calcolo e alla gestione del mod.770 e relativo invio telematico, supporto al calcolo e alla gestione dei modelli CUD, di tutte le posizioni INAIL con invii telematici delle dichiarazioni annuali, supporto al

calcolo e alla gestione del Conto Annuale e relativo invio telematico e dei mod.PA04 dei dipendenti in pensione, supporto al calcolo e alla gestione dei corrispettivi per Consiglieri Comunali, Sindaco, Assessori con relativi atti di impegno spese, liquidazioni ed elaborazione mandati di pagamento, nonché dei versamenti obbligatori alle rispettive casse professionali di appartenenza, supporto al calcolo e alla gestione dei corrispettivi dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, supporto alla gestione dei capitoli di bilancio riferiti alle attività di cui sopra, con variazioni di bilancio, assestamento e identificazione dei residui attivi e passivi, previsione annuale della spesa del personale, previsione annuale del fabbisogno del personale, supporto alla gestione CAAF quale sostituto d'imposta per mod. 730 ed assistenza fiscale per tutti i dipendenti, supporto alle dichiarazioni IVA, IRAP ed invio telematico, dichiarazione UNICO ed invio telematico, modelli F24 INPS mensili ed invii telematici, Modelli F24 Erario-IRPEF-Codici Tributi 1001/1004/1007/1040-Addizionali, Modelli F24 accise per pagamenti INPGI, trasmissione CUD, trasmissione modulistica relativa agli assegni familiari per i dipendenti della società, supporto all'ufficio spesa mediante stampe delle determinazioni da liquidare, supporto all'ufficio Entrate attraverso il riepilogo delle situazioni di cassa giornaliera ed alla stesura delle reversali, supporto alla predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione e dei relativi certificati nonché di tutti gli atti e gli adempimenti contabili di programmazione finanziaria.

Tali attività sono rese attualmente da n. 5 dipendenti della società **Afragol@net Unipersonale srl, tra cui **uno quota parte con il servizio di stenotipia.****

2. L'area Tecnica comprende il supporto all'attività propria del Settore Servizi al Territorio ed Edilizia Pubblica nonché il supporto all'attività del settore Servizi Generali. Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: supporto alle attività dell' Edilizia Privata, delle opere pubbliche, delle reti e strade, del recupero urbano e PIU EUROPA, supporto alla progettazione di impianti sportivi e manutenzione straordinaria Edilizia Scolastica, supporto alle attività relative ai Permessi di Costruire, Piano Casa, alle Agibilità, alle S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed alle C.I.L. (Comunicazione di inizio Lavori), di cui

al DPR 380/01 e ss.mm.ii, supporto per l'attuazione di strumenti urbanistici esecutivi e supporto nella struttura del SUED, supporto alle attività inerenti all'Ufficio Condoni Edilizio, sopralluoghi in ausilio all'A.G., in funzione di supporto, supporto all'Ufficio Lavori Pubblici, supporto alle attività relative ai servizi cimiteriali, alla sicurezza del lavoro del personale comunale, supporto alle attività inerenti all'ufficio patrimonio quali utilizzazione di software specifici per alloggi ERP, verifica su sistemi FISCO, Agenzia delle entrate, Sister, piani di rateizzo, protocollazione, visure, verifiche, inserimento e aggiornamento dati degli conduttori alloggi ERP.

Tali attività sono rese attualmente da n. 14 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl, tra cui i dipendente volge l'attività lavorativa a part time (50%), 2 dipendenti sono quota parte per il servizio di stenotipia e 5 sono operai di 2° livello.

Quanto agli OPERAI di 2° livello, questi svolgono nello specifico attività di piccola manutenzione, tinteggiatura pareti, interventi negli uffici, interventi idraulici, manutenzione strade, verde pubblico, pulizia aree verdi nel cimitero.

1. **L'area Informatica** comprende l'attività di supporto ai servizi informatici e al presidio del CED comunale di Piazza Municipio e di Contrada Leutrek.

Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: intervento manutentivo sugli apparati informatici in dotazione dell'ente, attività d'interventi da remoto e on-site su apparecchiature informatiche delle sedi (circa 600 dispositivi (PC, stampanti, device di rete ed altro) distribuiti su 8 sedi, gestione servizi on line (portali comunali: popolamento giornaliero dati, gestioni utenze cittadini/imprese, applicativi comunali), posta elettronica, dominio di autenticazione, gestione parco macchine multifunzioni/fotocopiatrici, gestione utenze portale del dipendente, gestione terminali presenze nonché gestione delle presenze dei dipendenti della società Afragol@net, supporto alla gestione del sistema degli atti amministrativi, supporto alla gestione del software della Trasparenza Amministrativa, gestione sistema antivirus, gestione del sistema di condivisione dati, gestione software della microsoft, gestione del sistema

PEC. Le predette attività si possono ricondurre nelle seguenti aree funzionali:

- **GESTIONE SERVIZI ON-LINE [PORTALI COMUNALI** [(popolamento giornaliero, gestione utenze cittadini/imprese), **APPLICATIVI COMUNALI]**
- **PRESIDIO DEI DUE CED COMUNALI** [monitoraggio server, monitoraggio rete, interventi 1° livello (protezione dati, posta, dominio...)]
- **MANUTENZIONE HW/SW** su circa 250 PDL (Postazioni di Lavoro) per un totale di oltre 600 dispositivi informatici.

Tali attività sono rese attualmente da n. 3 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl a tempo pieno, e quota parte da n. 2 dipendenti, nonché da un collaboratore esterno che ha un contratto stipulato con la società.

4. L'area Amministrativa ricomprende diverse attività correlate a più servizi, tra i quali i Servizi Demografici (Anagrafe, elettorale, stato civile), protocollo, politiche sociali, SUAP ed organi istituzionali. Nello specifico, relativamente ai predetti servizi, si elencano a titolo esemplificativo e dunque non esaustivo le attività da svolgere: supporto alla protocollazione dei documenti, alla meccanizzazione degli atti giudiziari con rilascio della documentazione agli utenti, supporto alla gestione software e hardware delle carte d'identità, scannerizzazione dei cartellini e delle foto dei cittadini implementando la banca dati informatica anagrafica Halley, scannerizzazione e caricamento su supporto informatico sia mensile che annuale di cartellini delle carte d'identità, gestione per la validazione dei codici fiscali con l'Agenzia delle Entrate con relativo collegamento con il siatel e con l'ina (indice nazionali delle anagrafi); gestione giornaliera della posta elettronica istituzionale e della posta elettronica certificata (pec) con relativo smistamento della posta ai vari settori; servizio di consulenza software e hardware su apparecchiature informatiche in giacenza all'ufficio anagrafe e relativo contatto con il ced, supporto gestione del software degli atti di nascita e dei relativi adempimenti, contatti con gli operatori halley per la risoluzione dei problemi di 1° livello relativi alla singola procedura informatica inerente al servizio stato civile mediante l'apertura dell'anomalia tramite il supporto tecnico dell'halley informatica, supporto, al funzionamento del Servizio SUAP/Attività Produttive per la costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e

dei collegamenti con l'utenza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici a disposizione del citato Servizio, supporto alla gestione - in entrata ed in uscita - del flusso delle pratiche telematiche che pervengono all'indirizzo PEC, gestione telematica Inps deleghe ai C.A.F. convenzionati, gestione deleghe SGATE- Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche-gas, supporto alla gestione dello Sportello Telematico: Variazioni, rettifiche anagrafiche e fiscali per le prestazioni sociali ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 legge 448/98, accesso banca dati Inps per verifiche e acquisizione di attestazioni ISEE e ISE legge n. 130/2000 per la concessione delle prestazioni sociali, supporto alla convocazione settimanale della 1-2-3-4-5 e 6 Commissione, i cui lavori si tengono dal lunedì al venerdì, supporto alla convocazione mensile della Conferenza dei Capigruppo; supporto alle revisioni dinamiche ordinarie, straordinarie e semestrali, supporto alla gestione dell'anagrafe degli amministratori locali, supporto alla gestione dell'albo scrutatori e presidenti di seggio, della leva militare (teleleva), dell' albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, supporto alla gestione delle tessere elettorali e tagliandi elettorali, supporto alla gestione dell'anagrafe AIRE elettori, adempimenti in merito alle consultazioni elettorali e rapporti con la prefettura, inserimento database ministero dell'interno, stampa liste elettorali sezionali, gestione delle liste aggiunte.

Tali attività sono rese attualmente da n. 8 dipendenti della società Afragol@net Unipersonale srl, tra cui n. 2 dipendenti quota parte per il servizio di stenotipia e per i servizi informatici.

Quanto alla STENOTIPIA si rappresenta quanto segue.

Tale attività viene svolta quota parte, da n. 4 dipendenti della società e consiste nell'assistenza e registrazione del consiglio comunale, verbalizzazione delle sedute, immissione dati e lavorazione degli stessi mediante programma di assistenza per sbobinare.

Le sedute del Consiglio Comunale, hanno in media una durata che va da un minimo di 40 minuti circa ad un massimo di 8 ore (dati riferiti all'anno 2015). All'anno si tengono all'incirca n. 14 sedute di Consiglio Comunale.

Capitolo 4

Ragioni e finalità che giustificano il mantenimento della società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale.

La società *in house providing*, Afragol@net srl Unipersonale, svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza. Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise nelle n. 4 (quattro aree) su riportate.

Il modello gestionale "*in house*" garantisce l'effettiva capacità di produzione dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva.

Orbene, la peculiarità dell'affidamento *in house providing* per l'ente comunale al fine dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l'ente comunale, dall'altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

Difatti l'ente comunale è costituito da n. 232 dipendenti di cui n. 59 appartenenti al corpo della Polizia Municipale. Inoltre, un dato particolarmente esaustivo è il fatto che la spesa del personale compreso la società partecipata, è inferiore al 18%.

In particolare, alla luce della normativa vigente in materia di blocchi assunzionali, nonché del un gran numero di dipendenti che negli ultimi tempi è stato posto in quiescenza, difatti nell'anno 2015 sono stati posti in quiescenza n. 14 dipendenti, nell'anno 2016 al momento n. 8 e per l'anno 2017 ne sono previste molti altri, l'alternativa utile per fronteggiare tutto ciò è quella del ricorso all'affidamento *in house providing* ovvero al mantenimento della stessa società partecipata che svolge l'attività di supporto da un decennio.

Di conseguenza il ricorso al supporto delle 30 risorse della società Afragol@net srl Unipersonale per gli uffici comunali, garantisce il soddisfacimento dei bisogni

della comunità a cui sono preposti propri gli Enti locali, tenendo presente il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda i criteri di economicità e di specialità sopra richiamati, il capitolo successivo ricorrendo ad un'analisi comparativa con il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell'ipotesi di una gestione esternalizzata, mette in evidenza l'importanza per l'ente comunale della presenza della società in *house providing* nel pieno rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Difatti, l'attività di supporto de quo, realizzata dalla società Afragol@net srl Unipersonale, viene svolta in maniera personalizzata dai singoli dipendenti relativamente alle esigenze delle n. 5 aree del Comune interessate.

Senza il predetto supporto l'ente incorrerebbe in gravi difficoltà al fine di poter fronteggiare i propri fini istituzionali.

In particolare, al fine di individuare le ragioni che giustificano il mantenimento nonché la convenienza economica, si è proceduto ad un'analisi comparativa tra gestione diretta e gestione esternalizzata, ponendo l'attenzione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, rispetto ai servizi ivi offerti.



Capitolo 5

Analisi comparativa tra gestione diretta e gestione esternalizzata. Mercato Elettronico - Convenienza economica


Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non è altro che il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell'ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.

Il Mercato Elettronico, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio per tutte le Amministrazioni dal 2012, garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità.

Nello specifico, Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.

Ciò posto quindi, è configurabile un obbligo, in capo a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 52 del 7 maggio 2012, convertito in Legge n. 94 il 6 luglio 2012, (recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica), di approvvigionarsi facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. 207/2010. Al fine di meglio valutare l'effettiva capacità del modello gestionale "in house" di produrre i servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva come richiesto dall'art 34 comma 20 del D.l 179/2012, si è provveduto ad effettuare un'analisi comparativa.

1. AREA FINANZIARIA



Quanto **all'Area Finanziaria** che comprende l'attività di supporto ai tributi, alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle paghe e stipendi e al bilancio, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il Bilancio sul MEPA sono state individuate alcune società tra le quali **la CGC srl e la PARAGON Advisory** le quali svolgono soltanto un'attività di consulenza specialistica ovvero offrono al mercato servizi integrati di consulenza economica, giuridica e finanziaria in favore del sistema delle imprese, del settore pubblico e delle autorità di regolazione centrali e locali.

L'attività di supporto ed assistenza agli uffici comunali relativa al *data entry* della contabilità finanziaria ed il supporto all'elaborazione dei documenti contabili fondamentali, non trova riscontro sul MEPA.

Tale attività viene svolta in maniera personalizzata sulle esigenze dell'Area Finanziaria del Comune.

Per quanto riguarda i tributi e le entrate, sul MEPA è stata individuata la società **KIBERNETES**, la quale prevede ricorrendo ad un software, l'Istituzione di un sistema che prevede la Ricostituzione delle informazioni conosciute dall'Ente sul proprio software gestionale e rappresentazione cartografica mediante una banca dati Unificata, realizzazione del sistema catasto, installazione software cartografico, con predisposizione di mappe e dati catastali, servizio di acquisizione dell'aerofotogrammetria e predisposizione del livello grafico degli edifici, supporto all'Ente nell'affrontare autonomamente le complesse fasi di bonifica, aggiornamento e gestione dei dati TARI/TARSU/TARES, permettendo così un sostanziale recupero dell'imposta evasa od elusa, attivazione di uno sportello che consente ai cittadini di sottoporre all'attenzione dell'ufficio tributi le opportune controdeduzioni, acquisizione dell'archivio delle utenze del comune con registrazione dei dati su un gestionale specifico e comparazione con le informazioni derivanti da catasto, costruzione, aggiornamento, ottimizzazione e bonifica delle informazioni della banca dati IMU, attivazione di un efficace controllo dell'evasione proseguendo e potenziando l'attività d'accertamento e verifica sui fabbricati, sulle aree edificabili e sui terreni, modulo che consente la gestione della TASI.

Attualmente al servizio dei tributi è assegnato un solo dipendente della società mentre per il servizio entrate un dipendente quota parte con il servizio della stenotipia.

La portata del software proposta dalla società *KIBERNETES*, è molto più ampia rispetto a quanto realmente realizza l'ufficio tributi dell'ente comunale.

Difatti è stata affidata alla società **GE.SE.T. ITALIA** la gestione e la riscossione dei tributi, nello specifico TARI e tributi minori.

Inoltre le attività che svolgono i dipendenti della società Afragol@net sia per i tributi che per le entrate non è altro che quella di supporto agli uffici cui sono preposti.

2. AREA TECNICA E DEL PATRIMONIO

Quanto *all'Area Tecnica* le attività di supporto che sono svolte dai dipendenti della società allocati presso l'ufficio tecnico, si sostanziano nel supporto alla progettazione dei lavori pubblici nonché nel supporto per la definizione amministrativa per permessi a costruire, DIA e condoni. Si tratta di servizi di natura strumentali e di supporto agli uffici dell'ente comunale.

Attraverso l'affidamento in house dei predetti servizi, si è proceduto a migliorare sia il livello quantitativo che qualitativo del progetto lavorato, attraverso la maggiore flessibilità organizzativa propria della struttura privata e attraverso la costante ricerca di ottimizzazione dei costi. Inoltre, attraverso la partecipata, si è sviluppata una sola interlocuzione integrativa tra gli addetti operativi e il titolare dell'istanza.

Per quanto attiene alla progettazione di lavori pubblici si è proceduto alla costruzione per il gruppo di progettisti impegnati, di un approccio metodologico formalizzato e proceduralmente univoco, ma allo stesso tempo flessibile. Formalizzato nel senso che si è presentato come sufficientemente rigoroso da essere facilmente utilizzabile e riconoscibile. Flessibile perché viene continuamente aggiornato allo scopo di rispondere alle condizioni specifiche che si presenteranno durante la redazione del progetto.

Da un'analisi della documentazione presente agli atti relativa ai dati economici rilevati nei diversi settori e da un'attenta lettura del Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.04.2016 è emerso che per gli anni 2017-2018 sono previste la realizzazione di opere pubbliche per un importo di circa €. 138.000.000,00.

La predetta attività necessiterà di un'azione amministrativa programmatica ed efficace al raggiungimento degli obiettivi preposti, pertanto le unità lavorative per ogni singola professionalità risulteranno strategiche ed altamente funzionali nello svolgimento di attività di supporto al personale dell'ente coinvolto.

Infatti la enorme mole di procedimenti amministrativi di verifica e controllo da attuare nelle diverse fasi di realizzazione delle opere pubbliche che vanno dalla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino all'assistenza alla direzione lavori e alle altre figure professionali, rendono indispensabile e fondamentale l'attività di supporto della società in house providing.

Pertanto al fine di valutare in termini economici l'azione di coadiuvazione del supporto di quest'ultima alle attività di cui sopra, si è eseguito un raffronto tra i costi da sostenere in caso di incarico esterno alle sole attività in argomento, seguendo lo schema di calcolo delle relative parcelle professionali fornite dai rispettivi Ordini e i costi da sostenere impiegando personale della partecipata per lo svolgimento delle medesime attività di supporto.

Il raffronto di cui sopra ha evidenziato che i costi afferenti all'utilizzo del personale di cui alla partecipata risultano ampiamente inferiori a quelli da sostenere in caso di incarico esterno al professionista abilitato o a società di servizi, in quanto per un importo lavori pari a €. 138.000.000,00 di opere pubbliche si stima una percentuale relativa alle competenze di supporto pari a circa € 3.000.000,00 i due anni, mentre il costo da sostenere per le medesime competenze effettuate dal personale della predetta partecipata per lo stesso arco temporale è di circa €. 1.800.000,00.

Inoltre si rappresenta che la predetta somma da corrispondere alla partecipata è inclusiva anche dello svolgimento delle medesime attività afferenti al settore Assetto del Territorio, nel quale l'attività di supporto viene svolta nell'ambito della

evasione di istanze relative a pratiche edilizie quali SCIA, CIL, CILA, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, PERMESSI DI COSTRUIRE, PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA E CONDONI EDILIZI VARI, pertanto il parametro di convenienza risulta ulteriormente vantaggioso rispetto al quadro complessivo delle attività da svolgere.

Ad ulteriore suffragio della previsione del dato di convenienza dell'ente nell'utilizzare lo svolgimento dei predetti servizi la *società in house providing* deriva da una facile consultazione delle entrate incamerate dall'ente relativamente agli oneri concessori e diritti di segreteria dovuti di cui alle predette istanze e da un numero di pratiche evase nei diversi anni.


Infatti le predette somme sono aumentate mediamente il triplo rispetto a quelle relative agli anni prima dell'affidamento di tali servizi alla società partecipata avvenuta nell'anno 2009, stesso aumento rilevato in percentuale rispetto al numero di pratiche evase.

Quanto agli operai, essi sono assegnati all'ufficio tecnico e svolgono attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il loro costo relativamente alle attività che esplicano in supporto dell'ente comunale è pari ad €. 100.000,00.

In effetti per l'ente comunale il ricorso ad un contratto di appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, comporterebbe un costo pari ad €. 700.000,00 l'anno (come da stima effettuata dal Settore Edilizia Pubblica) ed ampiamente superiore in quanto ogni singolo affidamento a prescindere dall'importo comporterebbe un dispendio di energie ed un'impiego di personale i cui costi aumenterebbero in modo esponenziale rispetto al più facile ed immediato impiego delle unità.

Inoltre per il predetto servizio manutentivo occorre sottolineare che la rapida e diretta disposizione del personale della partecipata costituisce uno strumento di fondamentale importanza per dare risposte immediate al continuo proporsi di situazioni e problematiche riguardanti la manutenzione degli immobili comunali.



31

Quanto **al Patrimonio**, a seguito di una ricerca sul MEPA è stata individuata la **società "INTERAZIONE srl"**, la quale svolge la fornitura dei servizi di gestione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, che consiste nell'aggiornamento completo annuale/triennale per l'anno 2014-2015-2016 esternalizzato ad un prezzo *Annuale di € 650,00 + IVA 22%* o *Triennale di € 1.850,00 + IVA 22%*.

Tale società nello svolgimento della sua attività, richiederà all'Ente tutti i documenti necessari per movimentare i flussi di carico e scarico dell'inventario in base agli acquisti/alienazioni intervenute nel periodo di competenza, fornire il Conto del Patrimonio dell'anno precedente e tutte le stampe necessarie per la corretta gestione degli adempimenti normativi in materia di inventario. In tale importo è compresa anche l'elaborazione completa del Conto del Patrimonio.

L'intervento dell'aggiornamento periodico dell'inventario è così articolato: Preventiva richiesta agli uffici competenti e successiva raccolta ed esame dei documenti disponibili presso l'Ente quali fatture, od altri documenti contabili, al fine di determinare la descrizione, il valore e la data di carico e scarico dei beni mobili acquisiti nell'anno di riferimento (oppure dismessi/ceduti) avendo cura di indicare i vari centri di costo a cui il bene è stato assegnato. Per i beni immobili è necessario fornire gli atti giuridici (ad esempio rogiti notarili di acquisizione/cessione, delibere di esproprio, atti di permuta, ecc.); per la corretta valorizzazione del patrimonio immobiliare si devono fornire altresì i documenti contabili attestanti eventuali manutenzioni straordinarie o stati di avanzamento di opere in corso eseguiti su i fabbricati e/o reti demaniali di proprietà dell'Ente riferiti al periodo di competenza. Si dovranno comunicare inoltre eventuali variazioni nell'elenco dei centri di costo nel caso di accorpamento tra due o più centri, eliminazione causa vendita dell'immobile o aggiunta a seguito di acquisizione di fabbricati o aree esterne, nonché eventuali variazioni nell'attribuzione degli stessi a diversi consegnatari rispetto all'anno precedente; Si applicheranno i criteri di ammortamento secondo le disposizioni del D.Lgs 267/2000, elaborando le relative quote ed il piano di ammortamento tenendo conto del limite economico risultante dal regolamento di contabilità.

Rimane a carico del personale dell'Ente la sola etichettatura dei beni mobili oggetto dell'aggiornamento contabile annuale.

E' stata individuata, altresì, la società *KIBERNETES* la quale per il predetto servizio, offre un software che garantisce di ottenere il perfetto aggiornamento dell'Archivio inventariale e patrimoniale richiesto dalla Corte dei Conti; l'aggiornamento normativo e metodologico del personale in materia di inventario e patrimonio; adempimenti richiesti dal Piano delle alienazioni, alla luce della Sentenza n. 340/2009 della Corte Costituzionale. Il tutto attraverso la verifica dei dati dell'Ente, la formazione della banca dati finalizzata alla costruzione dell'Archivio Patrimoniale, relazione al rendiconto, conto del Patrimonio, formazione e trasferimento di known-how al personale interno dell'ente.

All'ufficio patrimonio sono attualmente incardinati n. 2 dipendenti della società *Afragol@net* di cui uno a tempo parziale pari al 50%.

In effetti alla luce delle attività poste in essere sia dalla la società "INTERAZIONE srl" , che dalla società *KIBERNETES*, le quali entrambi ricorrono all'installazione di un software gestionale, si rileva che affidando all'esterno il predetto servizio, non vi sarà contenimento dei costi in quanto gran parte delle stesse attività offerte, sono già svolte prevalentemente dai dipendenti comunali e minimamente (50%) dal dipendente della società *Afragol@net*, al quale sarà assegnato il compito di supporto al predetto ufficio ed in particolare supporto all'utilizzazione del software specifico per alloggi ERP, verifica su sistemi FISCO, Agenzia delle entrate, Sister, piani di rateizzo, protocollazione, visure, verifiche, inserimento e aggiornamento dati degli conduttori alloggi ERP, attività queste non offerte dal Mercato Elettronico.

3. AREA INFORMATICA

Quanto ***all'Area Informatica***, da una analisi di mercato si è constatato che in convenzione CONSIP è attualmente presente la convenzione "Reti locali 5" in cui tra i servizi presenti c'è anche un servizio di presidio on-site di un operatore rete ad un costo di €. 32.175,00 (oltre IVA). Tale tipologia di servizio in convenzione CONSIP è confrontabile, per profilo/competenza ed orario di lavoro, a quello necessario per coprire i servizi di "**GESTIONE SERVIZI ON-LINE**" e di "**PRESIDIO DEI DUE CED COMUNALI**". Per quanto riguarda il servizio di **MANUTENZIONE HW/SW** non sono presenti convenzioni CONSIP ma sul MePA sono presenti servizi di "assistenza PC" ad un costo orario minimo di 25 euro/ora

(oltre IVA), tale costo può essere utilizzato quale parametro di confronto con il costo orario di un operatore di Afragol@net.

Dai dati suindicati si è sviluppata la tabella comparativa dei costi del servizio offerto dal mercato e quello offerto dalla Società Afragol@net.

	ORE UOMO/ANNO	COSTO ORARIO MePA	COSTO ORARIO AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE MePA
MANUTENZIONE HW/SW SU PDL	996	30,5		16.577,16	30.378,00
	UNITÀ UOMO/ TIPOLOGIA	COSTO UNIT. AFRAGOL@NET	COSTO UNIT. MERCATO	COSTO TOTALE AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE MERCATO
GESTIONE SERVIZI ON-LINE (PORTALI COMUNALI (popolamento giornaliero, gestione utenze cittadini/imprese), APPLICATIVI COMUNALI)	0,50 Data Entry	37.154,36	39.253,50	16.577,16	15.626,75
PRESIDIO CED (monitoraggio server, monitoraggio rete , interventi 1° livello (protezione dalli, posta, dominio...))	2 Operatore C.E.D.	37.154,36	39.253,50	74308,72	78.507,00
				111.463,68	128.511,75
				COSTO TOTALE AFRAGOL@NET	COSTO TOTALE MERCATO
				RISPARMIO	17.046,67

Pertanto si riscontra la convenienza economica del servizio informatico svolto dalla società in *House providing*, rispetto a quello di mercato per un risparmio stimato di €17.046,67.

4. AREA AMMINISTRATIVA

Quanto **all'Area Amministrativa** che ricomprende diverse attività correlate a più servizi, tra i quali Servizi Demografici (Anagrafe, elettorale, stato civile), protocollo, politiche sociali, SUAP ed organi istituzionali si rappresenta quanto segue.

Sul MEPA, relativamente ai servizi sociali, sono stati individuati diversi fornitori tra cui la *Società Cooperativa Santa Chiara Onlus* e la *società Abacons*.

Nello specifico, la Società Cooperativa Santa Chiara Onlus offre un servizio di Accreditamento dal Distretto socio-sanitario/ambito territoriale allo svolgimento delle attività oggetto della scheda tecnica di intervento ai sensi della L. 328/2000 ed iscrizione all'Albo delle cooperative sociali ex L. 381/91 e relative norme attuative regionali.

Tutto ciò serve al comune, mentre un dipendente della società partecipata è allocato presso gli uffici sociali del comune di Afragola e svolge attività di supporto fondamentale all'ente stesso. In particolare svolge un'attività di front-office collegata al fatto che lo stesso dipendente è allocato da diversi anni nello

stesso ufficio allo svolgimento del predetto servizio e pertanto, conosce molto bene le esigenze di un settore comunale molto delicato. Inoltre la propria attività di supporto alla gestione dello Sportello Telematico, tra cui: Variazioni, rettifiche anagrafiche e fiscali per le prestazioni sociali ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 legge 448/98, accesso banca dati Inps per verifiche e acquisizione di attestazioni ISEE e ISE legge n. 130/2000 per la concessione delle prestazioni sociali, utilizzo sistema SISTER (AGENZIA DEL TERRITORIO) controlli - visure catastali, utilizzo Software Halley. Tali attività di supporto, pertanto, non si riscontrano sul Mercato Elettronico.

La società *Abacons*, invece, offre la fornitura di un software per la gestione dei servizi sociali e gestisce tutte le tipologie di servizi offerti dagli enti attraverso una piattaforma tecnologica.

Ulteriori tipologie di supporto amministrativo ai servizi sociali non sono reperibili sul mercato elettronico.

Quanto **ai servizi demografici**, in particolare all'anagrafe ed elettorale si pone in evidenza che tali servizi si riscontrano sul MEPA, in particolare vengono offerti dalla società KIBERNETES attraverso software specifici ed innovativi che consentono di realizzare l'archiviazione digitale di tutta la documentazione prodotta nonché la dematerializzazione dell'intero cartaceo anagrafico. anagrafico. Quanto viene offerto dalla predetta società, non corrisponde alle esigenze dell'ente comunale.

Per quanto riguarda l'anagrafe l'attività di supporto viene svolta da due dipendenti della società mentre per l'elettorale da un solo dipendente.

Lo svolgimento delle predette attività da parte dei suddetti dipendenti è connessa sia alla loro preparazione in campo informatico che tecnico ma in particolar modo, soprattutto per l'attività dell'ufficio anagrafe, dalla conoscenza del territorio. Difatti i 2 dipendenti della società sono allocati all'ufficio anagrafe da più di 20 anni e conoscono molto bene la storia del territorio Afragolese. Inoltre la loro attività di supporto è fondamentale per l'ente stesso poiché attraverso la loro conoscenza collaborano con i dipendenti comunali appartenenti a tale ufficio. Inoltre gli stessi svolgono una copiosa attività di supporto che si esplica attraverso il front-office e back office nonché nell'utilizzo di software specifici.



35

Inoltre la previsione dell'installazione del software comporterebbe un doveroso collegamento con l'ufficio informatico che dovrebbe mettere a disposizione un dipendente, il quale dovrebbe occuparsi degli aggiornamenti e di uno specifico controllo del server. Attualmente l'ente non ha a disposizione alcuna risorsa umana che potrebbe dedicarsi a ciò.

Quanto all'ufficio elettorale, l'attività resa da un solo dipendente della società acquista grande importanza per l'ente in quanto la stessa svolge la sua attività di supporto ricorrendo a specifiche conoscenze in campo informatico che garantiscono l'attualità dell'attività collegata a continui mutamenti, soprattutto nel periodo delle consultazioni elettorali attraverso il supporto tecnico all'inserimento del database del ministero dell'interno nonché per la stampa delle liste elettorali sezionali, e la gestione delle liste aggiunte.

Quanto alla **Stenotipia**, attualmente tale servizio come sopra ampiamente indicato, viene reso da n. 4 dipendenti che lo svolgono quota parte, rispetto ad altri carichi di lavoro.

Sul MEPA vi è un unico fornitore, la società **LITTVAN STENOTIPIA DI ROLLO DIANDRA**, la quale propone un servizio che ha per oggetto la trascrizione stenotipica computerizzata dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale, attraverso la modalità della Stenotipia in Remoto (a distanza).

In particolare la LittVan Stenotipia, allo scopo di fornire un servizio confacente con le attuali normative sulla spending review propone un Servizio in Remoto, mediante l'invio, da parte della stessa Amministrazione, del file audio mp3 trasmesso via e - mail ad un' indirizzo indicato dalla stessa società.

La predetta società trasmetterà, poi, l'elaborato Stenotipico in formato PDF all'indirizzo e-mail indicato dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, l'unità di misura per il corrispettivo è calcolato al Minuto, secondo le indicazioni di seguito indicate:

TARIFFA ORARIA SERVIZIO REMOTO A DISTANZA

stima 1 anno di servizio	0 - 2400 minuti	0,75 € (no addebito IVA)
stima 2 anni di servizio e oltre	Superiore a 2400 minuti	0,67 € (no addebito IVA)



compresi i minuti effettivi di registrazione prodotta in qualità ottimale, inclusi gli intervalli.

La LittVan Stenotipia si impegna a fornire gli elaborati a mezzo posta elettronica in file PDF, entro il termine di 3 (tre) giorni per le Delibere immediatamente esecutive e 5 (cinque) giorni per le altre, dalla data di trasmissione del file mp3 (esclusi festivi infrasettimanali - sabato, domenica). Per la consegna degli elaborati:


a. Sino a tre ore di registrazione: 3 (tre) giorni lavorativi, dalla data successiva alla Seduta Consiliare, salvo proroga autorizzata preventivamente dall'Ente.

b. Per ogni ora di registrazione successiva alle prime 3 (tre): 1 (uno) giorno lavorativo aggiunto ai primi tre giorni.

Il servizio consiste nella resocontazione stenografica e trascrizione integrale dei verbali con reimpostazione stilistica degli interventi oratori. La consegna del materiale per i servizi sopra indicati sarà essere effettuata via e - mail all'indirizzo indicato dall'Ente. L'Amministrazione Comunale si impegna ad avvisare via e-mail, in tempo utile, la LittVan Stenotipia circa la convocazione della Seduta Consiliare, trasmettendo il relativo Ordine del Giorno.

Le fatture, in quanto emesse da contribuente con Regime Forfettario, non comportano l'addebito dell'IIVA ma devono essere assoggettate all'imposta di bollo di € 2,00 (due/00) a carico di codesta Amministrazione come stabilito dall'art 1199 c.c., se la stessa supera l'importo di € 77,47 (così come approvato da parte dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 185820/2011).

Pertanto considerato che il costo della Partecipata per lo svolgimento del predetto servizio di stenotipia è stimato in € 0, 23 al minuto (*dato riferito all'anno 2015*), mentre il minor costo rilevato sul Mercato Elettronico, per lo stesso servizio è preventivamente di €. 0, 75 al minuto, emerge in modo palese la convenienza dell'ente all'utilizzo della società in house per lo svolgimento del servizio in argomento.



37

Capitolo 6

Valutazione comparativa rispetto alla possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche destinate alla società.

Alla luce di quanto fin qui esposto e soprattutto ponendo l'attenzione sulle n. 4 aree di operatività della società *in house providing* all'interno dell'ente comunale, appare opportuno rappresentare quanto segue.

In effetti, sia per quanto riguarda l'area finanziaria che quella amministrativa, le attività di supporto, che attualmente vengono svolte dai dipendenti della società Afragol@net s.r.l. Unipersonale, non trovano alcun riscontro nell'ambito del mercato elettronico.

Il mercato elettronico, spesso ricorre all'utilizzo ed all'installazione di software gestionali, offrendo servizi che al momento l'ente comunale riesce a garantire ricorrendo alla propria forza lavoro.

Quanto all'area informatica e tecnica, si è riscontrato la convenienza economica del servizio sia informatico che tecnico svolto dalla società in *House providing*, rispetto a quello di mercato.

In particolare, relativamente all'area tecnica il supporto alla progettazione di lavori pubblici garantisce un elevato contenimento dei costi. Si tratta di una produzione di attività capace di coinvolgere non solo i "portatori di interesse", ma le vive e organizzate articolazioni della nostra società civile: associazioni, comitati di quartiere, sindacati, categorie professionali e produttive. In una parola sono stati costituiti laboratori permanenti di pianificazione concertata, nei quali la società è diventata primo attore e portatore degli interessi del Comune.

Tutto ciò ha consentito un risultato della produzione urbanistica più aderente alla realtà urbana su cui si intende agire nonché una crescita democratica e partecipativa della struttura sociale ed economica e riduce i rischi di ricorsi, dovuti ad errori, incomprensioni, resistenze aprioristiche.

L'attività di supporto di cui sopra, viene svolta anche nell'ambito della evasione di istanze relative a pratiche edilizie quali SCIA, CIL, CILA, AUTORIZZAZIONI

EDILIZIE, PERMESSI DI COSTRUIRE, PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA E CONDONI EDILIZI VARI, pertanto il parametro di convenienza risulta ulteriormente vantaggioso rispetto al quadro complessivo delle attività da svolgere in quanto ciò che viene versato alla società è comprensivo sia del supporto alla progettazione sia del supporto alla evasione delle su citate istanze.


Pertanto, la conferma della convenienza economica dell'affidamento alla società in house providing e del conseguente mantenimento della stessa, è data da una mera consultazione delle entrate incamerate dall'ente relativamente agli oneri concessori e diritti di segreteria dovuti di cui alle predette istanze e da un numero di pratiche evase nei diversi anni.

Infatti le predette somme sono aumentate mediamente il triplo rispetto a quelle relative agli anni prima dell'affidamento di tali servizi alla società partecipata avvenuta nell'anno 2009, stesso aumento rilevato in percentuale rispetto al numero di pratiche evase.

Inoltre anche per quanto riguarda il servizio di stenotipia è più conveniente per l'ente che sia svolto dai dipendenti della società in House providing, atteso che da una comparazione dal servizio offerto dal mercato elettronico la spesa sostenuta dall'ente è ampiamente inferiore.

Ne consegue un enorme contenimento dei costi dato anche dal fatto che il costo complessivo del personale rappresenta circa il 98% dei costi totali dell'impresa. Atteso che trattandosi di attività di supporto alle attività proprie dell'ente comunale, la società in house providing utilizza i mezzi dell'ente comunale stesso.

Inoltre tutto ciò è stato garantito anche dal fatto che a tutt'oggi le risorse umane della società, sono diminuite di 1,5 unità a seguito di una dimissione ed una riduzione oraria di lavoro (passaggio da full-time a part-time).



39

6.1 Sostenibilità Finanziaria

L'ente comunale può sostenere finanziariamente il mantenimento della società *in house providing*, in quanto nel Bilancio di Previsione armonizzato 2016 – 2018 vi è uno stanziamento sui capitoli 45 e 198/5 più che sufficiente a gestire per il prossimo triennio le spese necessarie per la gestione *in house providing*.

In particolare, nel redigendo Bilancio di previsione 2017-2019, si è preso atto del nuovo contratto di servizio, unificando i due capitoli ed inserendo le risorse necessarie allo svolgimento dello stesso.

Inoltre a garanzia del servizio reso dalla società partecipata è data dal ricorso al pagamento mediante fatturazione.

Difatti Comune di Afragola provvede ad effettuare i pagamenti presso la Tesoreria comunale, mediante il versamento alla Società a seguito di fatturazione delle prestazioni eseguite. La fatturazione viene effettuata con scadenza mensile.



Capitolo 7

La scelta del mantenimento della società parte partecipata. Compatibilità del Sistema

Il Comune di Afragola, ha deciso per il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale e della non alienazione della stessa, sia per la convenienza economica fin qui ampiamente esposta, compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sia per la sostenibilità economica da parte dello stesso ente ma per la categoria della medesima società ovvero perché si tratta di una società *in house providing*.

Difatti, trattandosi di una società *in house providing*, l'amministrazione esercita un controllo analogo sulla stessa.

Il controllo analogo viene definito dal testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D.Lgs 175/2016), come la situazione in cui l'amministrazione esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della società controllata.

In particolare, il modello *dell'in house providing* richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell'Ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell'Ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio".

Il "controllo analogo", inteso nei sensi della "dottrina Teckal", non postula necessariamente anche il "controllo", da parte del socio pubblico, sulla società e, in via consequenziale, su tutta l'attività, sia straordinaria sia ordinaria, da essa posta in essere, assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell'art. 2359 c.c., essendo, invece, sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati.

Il requisito del "controllo analogo" non sottende una logica "dominicale", rivelando piuttosto una dimensione "funzionale": affinché il controllo sussista anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria non è dunque indispensabile che ad esso corrisponda

simmetricamente un "controllo" della *governance societaria*. Il predetto requisito, postula un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento; risulta quindi indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci.

In sostanza, ciò che rileva ai fini della legittimità dell'affidamento non è la circostanza della configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata.

Le modalità, poi, attraverso le quali tale influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata, possono concretizzarsi sono declinate nelle numerose decisioni della giurisprudenza interna e comunitaria sul tema, che possono così sintetizzarsi: il consiglio di amministrazione deve essere privo di poteri gestionali rilevanti; l'impresa non deve acquisire una vocazione commerciale, che renda precario il controllo dell'ente pubblico; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante; l'ente deve essere titolare del potere di nomina e di revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Sul punto, sentenza Consiglio di Stato, sez V, 26 agosto 2009, n. 5082 *"..risulta quindi, indispensabile che tutte le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante"*; sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 *"in diritto va premesso che secondo la giurisprudenza comunitaria il "controllo analogo" dei soci pubblici sulla società in house costituisce un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del*

soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo".

Il "controllo analogo", così come delineato dalla normativa su citata, trova ampio riscontro all'interno dell'Ente Comunale.

Cardine del controllo analogo è legata al fatto che così come l'Amministrazione da indirizzi ai Dirigenti i quali gestiscono i servizi, gli uffici e le risorse ad essi assegnate, così agli stessi Dirigenti dell'ente, viene affidata un'area della società Afragol@net che gestiscono alla stregua dei propri uffici e con il personale della società stessa.

Di conseguenza il controllo che viene esercitato sulla società è assimilabile a quello esercitato dall'Ente locale sui propri servizi.


Inoltre, tutto ciò viene avvalorato ancor più, attraverso l'istituzione nel Servizio "Bilancio - Fonti di Finanziamento" del Settore "Risorse Strategiche" di un ufficio per il coordinamento dell'attività di vigilanza e controllo sulle aziende partecipate, sia attraverso l'organo del collegio sindacale/revisori che è lo stesso dell'ente comunale. Misure quest'ultime, conformi ai principi di buona Amministrazione dell'Ente, rafforzative della scelta dell'ente per il mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale.

In base alle relative disposizioni, è fuor di dubbio che il funzionamento della società ricade nella competenza esclusiva dell'organo esecutivo della stessa, il quale permane in ogni caso il solo organo responsabile dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Infine si rappresenta che la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.


I principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost.), che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi.

Nello specifico, il principio di economicità vincola la p.a. all'uso accorto delle proprie risorse, obbligandola a perseguire i propri obiettivi con il minor costo.



Ciò trova pieno riscontro nel ricorso all'affidamento *in house providing* ed al conseguente mantenimento della società Afragol@net srl Unipersonale in quanto, come ampiamente dimostrato nella presente analisi, per alcune attività è l'unico strumento per consentire all'ente di rendere alcuni servizi e per altre attività è chiaramente lo strumento più conveniente.

Il principio di pubblicità soddisfa l'esigenza di un controllo democratico da parte dei cittadini sull'attività della P.A., stante l'obbligo ad essa imposto di pubblicare, comunicare o rendere accessibili notizie, documenti, atti e procedure.




Capitolo 8

Art. 20 D.Lgs 175/2016 - Insussistenza delle fattispecie di alienazione obbligatoria di cui all'art. 20, comma 2.

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, ai sensi dell'art. 20, un meccanismo di verifica e monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle amministrazioni, prodromico, previa ricognizione dell'esistente, ad una valutazione razionale circa le scelte, poi, concretamente da attuare.

Il comma 2 dell'art. **20 D.Lgs 175/2016, statuisce che:** "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Relativamente alla società partecipata Afragol@net srl Unipersonale si rappresenta che non sussistono le fattispecie di alienazione di cui all'art 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016 difatti:



1. la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale è dotata di 30 dipendenti ed un Amministratore Unico il quale svolge la sua attività senza alcun compenso. Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto della predetta società, la rappresentanza dell'Amministratore Unico a norma dell'art 2475 bis c.c. è generale.

La nomina dell'Amministratore Unico a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 2 c.c. avviene con decisione del socio, che può revocarlo in ogni tempo anche senza giusta causa, con adeguata e non impugnabile motivazione, e senza che da ciò derivi il diritto per l'amministratore revocato al risarcimento degli eventuali danni.

L'Amministratore Unico è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e dura in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni., lo stesso deve, ai fini della predisposizione del programma di previsione triennale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Afragola.

2. Non vi sono altre società che svolgono attività simili, si tratta di una società in house providing, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

La predetta società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola in n. 4 (quattro) aree: 1. Area Finanziaria, 2. Area Tecnica, 3. Area Informatica, 4. Area Amministrativa.

3. Nel triennio precedente, la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito un fatturato medio, pari ad €. 1.083.041,33 e pertanto ha superato un milione di euro.

4. Negli esercizi precedenti la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale ha conseguito solo risultati positivi.

5. Quanto ai costi di gestione, la società che è a totale capitale pubblico, sostiene i costi relativi alla sola consulenza fiscale (bilancio, paghe e

contributi) nonché il costo di un collaboratore esterno di supporto pari a circa €. 12.000,00.

6. Atteso che attualmente la società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, è l'unica società partecipata detenuta dall'Ente Comunale, poiché le altre due società partecipate Città del Fare e Porta della Campania, sono in liquidazione come precedentemente indicato, non vi è alcuna possibilità di procedere ad accorpamenti o fusioni.
7. L'analisi del Bilancio della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, degli ultimi quattro anni ha prodotto la seguente tabella:

	2012	2013	2014	2015
Fatturato	1.043.889	1.115.899	1.056.737	1.076.488
Gestione operativa	66.056	44.760	12.925	12.146
Spese del personale	1.009.567	1.041.632	995.151	994.862
utile	18039	-26184	23144	10.585
ROE	55,34%	44,54%	- 64,95%	22,90%
ROI	2,43%	9,67%	2,25%	2,04%
ROS	4,01%	6,33%	1,22%	1,13%



Capitolo 9

Conclusioni

Preso atto che in questi ultimi anni, si è assistito sempre più ad un proliferare della legislazione statale in materia di enti partecipati dalla Pubblica Amministrazione, tale da ricondurre alla necessità di contenere e quindi limitare i costi ad essi attribuibili con lo scopo del contenimento della spesa pubblica. Per tale ragione, difatti, gli organismi partecipati sono sottoposti a peculiari vincoli di spesa pubblica, alle norme sulla trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e anticorruzione di cui alla legge 190/2012.

Pertanto la *Governance* dell'Ente Comunale non può prescindere dal controllo delle attività dei propri organismi gestionali partecipati, con i seguenti obiettivi specifici:

1. tutelare la concorrenza sul mercato;
2. contenere la spesa pubblica anche attraverso azioni di efficientamento dei servizi resi.

Difatti, il Comune di Afragola, alla luce delle disposizioni di cui legge n. 244/2007, art. 3 comma 27, non ha provveduto a costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale, nell'ambito dei propri livelli di competenza.

Dall'analisi appena effettuata, si può desumere che:

1. Alcune attività sono rese esclusivamente per l'utilizzo della partecipata quali ad esempio: l'attività di supporto ed assistenza agli uffici comunali relativa al *data entry* della contabilità finanziaria ed il supporto all'elaborazione dei documenti contabili fondamentali; l'attività di supporto all'ufficio patrimonio per l'utilizzo del software specifico per alloggi ERP, per la verifica su sistemi FISCO, Agenzia delle entrate, Sister, per i piani di rateizzo, per la protocollazione, le visure, le verifiche nonché per l'inserimento e aggiornamento dei dati degli conduttori alloggi ERP; l'attività

di front-office del servizio sociale, collegata alla conoscenza delle esigenze di un settore comunale molto delicato, l'attività di supporto alla gestione dello Sportello Telematico, tra cui: Variazioni, rettifiche anagrafiche e fiscali per le prestazioni sociali ai sensi degli artt. n. 65 e n. 66 legge 448/98, accesso banca dati Inps per verifiche e acquisizione di attestazioni ISEE e ISE legge n. 130/2000 per la concessione delle prestazioni sociali, utilizzo sistema SISTER (AGENZIA DEL TERRITORIO) controlli - visure catastali, utilizzo Software Halley, in quanto l'Ente Comunale non riesce a produrre tali servizi in economia, per le ragioni espresse sopra, e gli stessi non sono reperibili su mercato.


2. Alcune attività non possono essere rese dall'Ente Comunale per le motivazioni di cui sopra, ma nell'analisi tra il ricorso al mercato e l'affidamento *in house providing*, il secondo metodo si lascia preferire per l'economicità e parità di servizio reso, come ad esempio: la stenotipia, l'attività di piccola manutenzione resa dagli operai, l'attività di supporto alla progettazione dei lavori pubblici e per la definizione di pratiche amministrative proprie dell'ufficio tecnico nonché il servizio informatico.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere per la convenienza per l'Ente Comunale di mantenere la società partecipata *in house providing* Afragol@net srl Unipersonale.

La revisione straordinaria prevista dal D.Lgs. 175/2016 costituisce un aggiornamento del su citato piano operativo dell'Ente comunale adottato ai sensi della legge di stabilità 2015 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.07.2015.

Difatti quanto indicato del predetto piano operativo è stato attuato.

Con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016**, avente ad oggetto **"Modifica dello Statuto della società Afragol@net Srl ed approvazione dello schema di Convenzione tra detta società ed il Comune di Afragola per l'affidamento, in regime di *in house providing*, dei servizi di supporto nell'area amministrativa, finanziaria, tecnica ed informatica"** sono state



apportate le modifiche allo Statuto della predetta società Afragol@net nonchè è stato approvato lo schema di convenzione con la società Afragol@net srl ed il conseguente affidamento per nove anni dei servizi di supporto al comune di Afragola per come ivi previsti.

In particolare, attraverso la convenzione sottoscritta in data 22.09.2016, sono stati affidati i servizi di supporto già affidati con i contratti rep. nn. 2967 del 2 maggio 2005, 3154 del 20 febbraio 2008, del 12 dicembre 2009 e del 24 marzo 2009.


La società Afragol@net s.r.l. Unipersonale, quale società interamente partecipata dal Comune di Afragola, per le esigenze di supporto alla produzione di beni e servizi nell'ambito dei servizi di interesse generale, o comunque strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente comunale, nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza, garantisce tale supporto, operando - attraverso la propria struttura aziendale e attraverso le facoltà consentite dallo statuto e dalle pertinenti disposizioni normativo-regolamentari - in 4 (quattro) aree di intervento e, nello specifico: **1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.**

In definitiva, l'ente comunale mantiene attualmente un controllo sulla società Afragol@net srl Unipersonale, tale che il controllo che eserciterebbe sui servizi affidati alla società sarebbe analogo a quello che esercita sui servizi che gestisce in economia.


Il detto controllo è stato ulteriormente rafforzato attraverso le su indicate modifiche statutarie approvate in schema con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2016.

Alla luce di quanto specificato sopra e per le motivazioni indicate nel dettaglio, si ritiene che il Comune di Afragola debba mantenere in vita la società partecipata *in house providing* Afragol@net srl Unipersonale.

Il Responsabile dell'ufficio Partecipazioni


Avv. Giuseppina Stendardo

Il Dirigente del Settore Risorse Strategiche


Dott. Marco Chizzari

- Lo statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

PRESO ATTO CHE

- Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Città del Fare;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016 è stato deliberato lo scioglimento della Società Porta della Campania;


TENUTO CONTO CHE

- L'Ente propone il mantenimento della partecipazione della società Afragol@net srl Unipersonale con una quota pari al 100%;
- L'Ente motiva il mantenimento della suddetta partecipazione in ragione delle seguenti considerazioni:
 - a) assenza di caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/16 e dalle disposizioni del Decreto correttivo al T.U.S.P;
 - b) la società rientra nella fattispecie del D.Lgs. di cui al punto d) dell'art 4 c. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed inoltre ciò viene confermato anche dalla previsione normativa indicata dall'art. 4 comma 4, il quale così recita: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.";
 - c) Efficienza ed indispensabilità della suddetta partecipata per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta deliberativa circa il mantenimento della partecipazione nella società Afragol@net srl

INVITA L'ENTE



- a verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:00

Afragola li 08 settembre 2017

Il Collegio Dei Revisori

Rag. Vincenzo Loria

Rag. Giuseppe De Pasquale



CITTA' METROPOLITANA DI AFRAGOLA

Provincia di Napoli

Affari istituzionali- Decentramento Amministrativo
Servizi Demografici e Municipalizzati-
Statuto Comunale -Regolamenti
Risorse Umane e Contenzioso

I[^] Commissione
Consiliare Permanente -
il Presidente

CITTA' DI AFRAGOLA (NA)
Prot. 0041615 in Interno
del 27-09-2017 10:29:40
MIBI PRESIDENTE L'COMMISSIONE

Al Presidente del Consiglio Comunale
avv. Nicola Perrino
al Sig. Sindaco
on.le Domenico Tuccillo
loro sedi

Premesso che

che con propria nota, prot. 39149 del 11.09.2017, il Presidente del Consiglio Comunale trasmetteva alla I[^] commissione consiliare permanente la proposta di deliberazione n. 117 del 11.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 19.08.2016, n° 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100. Ricognizioni delle partecipate";

detta proposta ha avuto il proprio iter procedurale nella competente commissione consiliare;

- acquisiti agli atti

1. il parere del Collegio dei Revisori;
2. i dati identificativi della partecipata comunale " afragola@net srl Unipersonale"

Lette le disposizioni de :

- T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
- Statuto Comunale;
- Regolamento del Consiglio Comunale e delle attività consiliari;

LA I[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

in ossequio a quanto previsto dall'art. 46, comma 2°, del vigente regolamento del Consiglio Comunale e delle attività consiliari;

esauriti gli interventi di merito, in data 21.09.2017

esprime

proprio parere consultivo favorevole, demandando

al competente organo consiliare la proposta di deliberazione n. 117 del 11.09.2017, avente ad oggetto " Revisione straordinaria delle partecipate ex art. 19.08.2016, n° 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100. Ricognizioni delle partecipate", per i dovuti adempimenti consequenziali da esercitarsi in conformità alle vigenti norme legislative, statutarie e regolamentari.

Il Presidente
Gennaro Giustino

PRESIDENTE: Invito i consiglieri comunali a prendere posto, procediamo all'appello: On. Tuccillo Domenico (p), Concas Vincenzo (a), Boccellino Giovanni (p), Manna Camillo (p), Di Lena Gennaro (p), Giustino Gennaro (p), Petrellese Nicola (p), Montefusco Biagio (a), Perrino Nicola (p), Di Mauro Carmine (p), Castaldo Gennaro Davide (p), Botta Raffaele (p), Boemio Antonio (a), Pecchia Mauro (a), Cerbone Giuseppe (p), Falco Raffaele (a), Pannone Antonio (a), Baia Aniello (p), Fusco Raffaele (a), Giacco Camillo (p), Caiazzo Antonio (a), De Stefano Vincenzo (a), Castaldo Biagio (a), Acri Cristina (a), Bassolino Tommaso (a).

13 presenti, 12 assenti. La seduta è validamente costituita.

Passiamo al primo capo all'odg.

PRESIDENTE: CAPO N.1: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Adempimenti connessi”.

Relaziona il Vicesindaco, Assessore Giglio. Prego.

VICESINDACO-ASSESSORE GIGLIO: Buongiorno al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri ed al pubblico presente.

La delibera che oggi viene all’attenzione del C.C. riguarda la revisione straordinaria e la ricognizione delle partecipazioni che l’Ente Locale possiede in seguito al D.Lgs. n.100 del 2017. Non è la prima volta che il C.C. in questi anni viene chiamato a deliberare sulle società partecipate, pertanto, non volendo tediare oltremodo chi ascolta, ricordo che ciò si è reso necessario atteso che nel corso degli ultimi quattro anni il legislatore nazionale è intervenuto nella materia regolante le società partecipate svariate volte ed in ultimo con il D.Lgs. n.100/2017 che ha modificato il T.U. del 2016. Le modifiche al T.U. del 2016 sono state necessarie dopo la sentenza della consulta sulla riforma Madia che ha imposto la ricerca di un accordo con Regioni ed Enti Locali. Intesa che ha portato a diverse modifiche tra le più significative ricordiamo: il rinvio al 30 settembre dei piani per i tagli e gli eventuali esuberanti; l’abbassamento della soglia di fatturato sotto cui chiedere (da un milione a 500 mila euro, anche se solo per la fase ponte 2017-2019).

Orbene, il richiamato Decreto Legislativo, tra l’altro nel ribadire quanto già previsto nel Decreto Legislativo del 2016, dispone che le Amministrazioni pubbliche entro il 30 settembre effettuano annualmente un’analisi complessiva delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo ove ricorrono determinati presupposti un piano di riassetto ovvero di fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione della società che non detengono più i requisiti per continuare la propria attività. Inoltre, le Amministrazioni pubbliche possono comunicare al Ministero del Tesoro, sul portale dotato di nuove funzionalità ad hoc, l’esito della revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, ovvero il piano di razionalizzazione o valorizzazione che intendono mettere in campo. Nel piano di razionalizzazione ogni Pubblica Amministrazione deve individuare le società “fuori regola” da dimettere o liquidare; le Amministrazioni sono obbligate ad adottare i provvedimenti motivati di

ricognizione entro il 30 settembre 2017. Ricorderemo per quanto necessario che il Comune di Afragola detiene attualmente il capitale sociale delle seguenti Società Partecipate: Afragol@net 100%, Porta della Campania al 100% ed una partecipazione in Città del fare pari ad una quota del 15,83. Nel corso di questi anni quest'Amministrazione, talvolta anticipando persino gli interventi legislativi che si sono succeduti, ha proposto al C.C. La messa in liquidazione di Porta della Campania e Città del fare, atteso che le stesse non avevano più i requisiti per essere mantenute, e che il Consiglio stesso ha provveduto a deliberare.

I relativi liquidatori hanno messo in campo tutte le procedure onde arrivare alla chiusura delle due società.

Per quanto attiene Porta della Campania quasi sicuramente la stessa sarà cancellata per la fine dell'anno, mentre per Città del fare sarà possibile procedere alla chiusura della stessa con molta probabilità per l'anno prossimo.

Quindi, in base alla norma vigente l'unica Società Partecipata che detiene tutti i requisiti di legge è Afragol@net, con la conseguenza che il Comune di Afragola continuerà a detenere le relative partecipazioni, in tale società.

PRESIDENTE: Grazie Vice Sindaco. Chi chiede di intervenire? Ha chiesto di intervenire il consigliere Giacomo Camillo.

GIACCO CAMILLO: Grazie. Buongiorno cittadini, colleghi, Sindaco, Assessori, Vice Sindaco e Presidente. E' doveroso fare una considerazione in merito, lungi da me toccare il concetto, annuncio voto favorevole perché la società Partecipata Afragol@net non si tocca, è doveroso confermare che le cose vanno fatte e devono essere fatte con criteri e criteri doverosi di quello che ha un Comune come Afragola che ha il vantaggio di avere delle Partecipate di cui due già sono state dismesse e una è talmente pulita e limpida che quest'atto noi l'avremmo potuto fare senza rispettare nessun obbligo, non il 29 settembre, l'avremmo potuto fare 2-3-4-5-6-7-8 mesi fa, cioè quindi il primo appunto, Assessore me lo deve, ha inciso male, cioè non possiamo arrivare noi che abbiamo un concetto di società non intesa come tutti gli altri Comuni, carrozzoni, potevamo farlo non l'ultimo giorno con il rischio che presi dall'altra cose poteva saltare il Consiglio, non è nostro stile. Riuscire ad arrivare sempre ultimi non è cosa buona e che fa bene all'Amministrazione, perché si ragiona male, si incartano e partiamo dalle carte. Non sto nella I Commissione, non vedo

neanche il Presidente, sarà fuori, perché le carte sono in I Commissione perché è una Commissione delle Partecipate, però essendo un attento consigliere comunale mi sono andato a prendere tutta la cronistoria., Qui abbiamo delibere di Giunta che devono andare in Consiglio datate da mesi, allora dico perché con delibere di Giunta già pronte e incartate siamo arrivati al 29 settembre con una relazione che non è aggiornata allo stato, detto dall'Assessore, perché non si evince da nessuna parte che è stato nominato il liquidatore di Afragola Porta della Campania, che l'iter lo porterà in liquidazione entro il 2017 e che Città del Fare che il liquidatore è stato nominato, che l'iter lo porterà in liquidazione nel 2017, non c'è scritto. Allora, siccome, premesso l'obbligo della legge è fatto anche per Comuni che non hanno Partecipate e quindi devono fare comunque quest'atto in Consiglio, noi abbiamo fatto un collage di atti, c'è una relazione vecchissima, sono relazioni vecchissime, che parlano ancora ad oggi, che non c'è più ad oggi, ma c'è delibera di C.C. che porta allo scioglimento, quindi l'atto dovrebbe prevedere che ad oggi che il Comune ha tre Partecipate, una in operatività e due in liquidazione, ci dovrebbe mettere i riferimenti dei liquidatori chi sono, il compenso del liquidatore e fare l'eventuale tempistica di chiusura, non ancora ad oggi perché si ritiene non utile, l'abbiamo già fatto, abbiamo le carte di quanto abbiamo già fatto il Consiglio Comunale della proposta di liquidazione, perché noi abbiamo fatto la proposta di liquidazione, non la nomina del liquidatore in quel C.C. Dalle carte si capisce che noi abbiamo fatto liquidazione e nomina nello stesso contesto, invece non è così, quindi dico che c'è una superficialità sull'incartamento che è una cosa così delicata che deve essere trasmessa alla Corte dei Conti, al Ministero che sta di scuola elementare, non solo, c'è anche il doveroso intervento di fare questa proposta che stiamo facendo, la 117, che non è altro la bozza consigliata dall'ANCI per fare un C.C. di questo tipo, la quale bozza dell'ANCI, caro Segretario, non prevede neanche il richiamo alla delibera di Giunta, abbiamo una bozza dell'ANCI che è copiata a questa qua, quindi è pubblica, perché non oso neanche votare un atto che dice..., *"e relativa ratifica consiliare e ancora in corso di approvazione"*, ma quando mai, non è mai venuta la delibera di Giunta in C.C., non ce l'avete ancora portata, e voi sostituite dicendo con errore a penna di correzione *"e mai ratificata dal C.C."*, ma non è mai venuta in C.C., non l'abbiamo mai ratificata, è un atto che non abbiamo mai visto in questo Consiglio. Tra l'altro per quanto riguarda Afragol@net c'è ancora il non compenso dell'Amministratore, nella scheda si fa riferimento al compenso dell'Amministratore, quindi aggiustiamo almeno che adesso

Afragol@net ha un Amministratore che percepisce un compenso e non lo fa a titolo gratuito come presente nell'atto, perché poi mettiamo una scheda dove dice che l'Amministratore ha un compenso pari a 1.140 euro al mese, cioè l'ABC, io l'atto lo voto senza nessun problema, ma diamoci una forma e una sostanza che abbia la legittimità di un atto di questa importanza, di questo decoro, non è possibile! Questa è una eresia, se poi per voi è normale votatelo. In questa delibera 117 che ho io, non so se l'avete aggiustata perché qua cambiano le carte un minuto prima per un minuto dopo, c'è scritto questo, come addirittura non c'è scritto che la società Porta della Campania è stato nominato il liquidatore, ma in corso di nomina c'è scritto. Questo per chiarire, non voglio la relazione, ma mi sarei aspettata anche la relazione di Città del Fare, perché vorrei fare anche un controllo analogo, in II Commissione abbiamo fatto anche le richieste ma non ci risponde nessuno, cioè vorrei capire perché guardate Porte della Campania non c'è nessun problema perché non è operativa, ma Città del Fare ci può essere anche il rischio che non va in liquidazione e si deve fare un concordato, eventualmente ci può stare un fallimento, non sappiamo le partite debitorie di Città del Fare, perché questo C.C. non si è mai soffermato con un controllo analogo, corretto sulla partita debitoria, sugli eventuali incassi e sui costi che ha ancora in pancia Città del Fare, sulle proprietà immobiliari in Afragola, quindi il danno lo avremo solo noi, di palazzi dirupati che nessuno vuole aggiustare che creano un non decoro urbano. Questo per dire con un senso di responsabilità, ma questo liquidatore di Città del Fare quando relaziona in C.C. per capire se è una società, a un anno ad adesso, che può andare in liquidazione ed essere chiusa o deve prevedere un concordato di chiusura al Tribunale, o addirittura una procedura fallimentare perché i debiti sono superiori alle entrate, chi ce lo deve dire a noi? Diciamo sempre la stessa cosa, io dico che ero propenso a fare tre tipi di atti di questo, uno per ogni Partecipata, perché noi abbiamo un vincolo che Afragol@net purtroppo nessuno la vuole toccare, questo non ci può consentire che gli atti vengono fatti in questa maniera, addirittura 11 settembre, con delibere di Giunta di riferimento a marzo, con un numero di delibera n.65 ad aprile 2017, cioè a qualche parte ci sta il commento sull'Amministratore, a qualche altra parte non c'è un commento sull'Amministratore, in un'altra delibera si omette di dire che c'è il liquidatore, allora io credo che la relazione attenta fatta dall'Assessore deve essere parte integrante di questa delibera, la delibera va modificata dicendo che il Comune di Afragola ha in pancia Afragol@net che la vuole continuare ad avere ed ha un Amministratore che ha un compenso così

come da scheda allegata A; Città del Fare in liquidazione, con la liquidazione ipoteticamente che si può chiudere nell'anno 2017 con un liquidatore che percepisce un tot di compenso con una relazione che in futuro farà e Porta della Campania è una società in liquidazione con un liquidatore da nominare o se nominato datemi gli estremi dell'atto di nomina, perché non lo ha fatto il C.C. la nomina del liquidatore, il C.C. ha proposto la messa in liquidazione che è cosa ben diversa di nominare un liquidatore. Abbiamo cose in relazione riguardante l'ante messa in liquidazione ancora il perché Città del Fare debba essere messa in liquidazione, scusate già sta in liquidazione, il perché a che cosa serve? L'atto doveva essere fatto con delibera numero, la Città del Fare è messa in liquidazione con atto tot, del tot, nominato il liquidatore, ad oggi il liquidatore nella relazione stabilisce che la società può essere messa in liquidazione, è chiusa, entro e non oltre il 2017 o 2018. Scusate, ma noi al Ministero che cosa gli diciamo? Badate bene, queste sono alchimie che fanno gli altri Comuni per tenere ancora in piedi società che hanno la possibilità con questa tecnica guadagna un altro anno di azione, perché una società in liquidazione non è detto che non è funzionante, in liquidazione ma è perfettamente funzionante. Noi abbiamo due società, Porta della Campania non ha attivato neanche, cioè io mi domando come si fa a perdere un anno, l'oggetto sociale, che ci vuole a chiudere una società che non ha attivato neanche l'oggetto sociale? Assessore mi rivolgo a lei perché lei è attento su queste cose ed è anche competente perché essendo avvocato l'ha potuto... e l'altra invece che abbiamo una piccola percentuale, il 12%, che però ha una grande importanza all'interno di questa società perché c'è un patrimonio immobiliare che ha consistenza sul nostro Comune, quindi farei piedi scalzi davanti a questo liquidatore dicendo scusami ma te li vuoi vendere, li vuoi mettere all'asta, ti facciamo una proposta, ti servono soldi, non ci dai i soldi ma ci dai gli immobili perché incidono sul nostro territorio, ma se non c'è una relazione attenta, noi non abbiamo mai visto un bilancio di Città del Fare, non abbiamo mai visto il patrimonio immobiliare di Città del Fare, non abbiamo mai fatto un controllo analogo su Città del Fare.

Quindi, se riusciamo ad aggiustarla almeno nel contenuto e nella forma questa 117 che la voto, perché quella consigliata dall'ANCI anche nella forma tant'è che l'ANCI dice non c'è bisogno che la Giunta faccia una delibera, perché la competenza è del C.C. e la relazione e responsabilità è del C.C., basta che il Dirigente propone lo Status de quo di quelle che sono le Partecipate e si vota, quindi l'atto nel suo contenuto formale è quello dell'ANCI ma nella sua sostanza è riportata prima degli scioglimenti.

Se voi dite che Afragol@net si paga dobbiamo aggiustarla, l'Amministratore non è gratuito; il liquidatore di Porta della Campania sarà nominato con costo o senza costo, ma dico questo perché in danno della relazione di bilancio di Afragol@net siamo fermi al 2015, per un anno c'è stata una perdita di meno 25 mila euro, un anno c'è stato un surplus di 20 mila euro circa, un Amministratore a 1050 euro, supera i 20 mila euro, quindi stiamo creando una perdita in Afragol@net, stiamo ratificando una società che pagando l'Amministratore diamo in automatico una perdita, non lo dico io, ma chi ha fatto lo schemetto. Non c'è il 2016, mi pare che stiamo al 2017, la dichiarazione del 2016 è abbondantemente fatta, non vedo perché non ci debba stare nello schema, perché sono tutte carte riferite all'anno precedente quelle che sono servite per scegliere di mettere in liquidazione le altre due e tenerci Afragol@net, non possiamo consentire che ci vediamo l'ultimo giorno, posso capire che ci vediamo all'ultimo giorno perché c'è uno studio se non fossero state le due notizie importanti l'Assessore non ce ne saremmo proprio importati di quello che stava succedendo con queste Partecipate, ce lo avete detto voi, se voi non relazionavate sulle scadenze non sapevano neanche che forse che una si chiude a fine dicembre e l'altra l'anno prossimo, ma vi sembra un quadro normale di un atto obbligatorio anche se non ha le partecipate, guardate la legge che dice: un atto obbligatorio anche se non ha le società, perché devi venire qua e dire che non ho nessuna società e devi fare quest'atto, immaginiamo se abbiamo società, due delle quali già in liquidazione da prima dell'obbligo legislativo, perché noi abbiamo anticipato, quindi significa che abbiamo un percorso che non è relazionato, allora la Corte dei Conti, il Ministero che cosa leggerà? Leggerà da una parte ad oggi la necessità di mettere in liquidazione, dall'altra parte in corso di nomina del liquidatore, questi diranno che siamo pazzi, il braccio sinistro non sa che cosa fa il braccio destro, è questo il contesto dell'atto che mi avete dato. La relazione che mettete è la prima relazione, cioè quella che spiega il perché ma quella è parte integrante della delibera di Giunta di scioglimento, quindi non va presa in considerazione, va presa la nuova relazione in considerazione, quella che dice se è stato nominato il liquidatore e l'altro se veramente è stato nominato, intanto abbiate il piacere di dirmi chi è, se lo avete nominato e con quale atto perché non risulta dalle carte, dall'altro c'è un nome che non faccio per rispetto del professionista, ma un professionista serio davanti ad un atto del genere fa una relazione e la manda al C.C., è il minimo che possa fare, come i Revisori hanno fatto il loro dovere. Non si contesta l'atto, io lo voto, ma possiamo fare un emendamento di

forma sulle notizie altrimenti non posso votare un atto in cui dice che l'Amministratore di Afragol@net è a titolo gratuito e poi c'è una scheda in cui si dice che gli diamo i soldi, forse sono stato troppo attento a leggere le carte, forse è stato distratto chi ha preparato la delibera però questo è il concetto. La relazione tecnica ci sta ancora a spiegare il perché anzi sta ancora con l'accordo dell'Ente con gli Ingegneri, abbiamo fatto un C.C. di dieci giorni, ma è passato, oggi l'atto va fatto attualizzato al contesto di oggi, il contesto di oggi dice che Afragol@net ha un Amministratore previsto per legge e lo paga e può pagarlo perché non crea danno alla società, questo devo fare, con un controllo analogo devo verificare se ha perdite, una volta verificato si può pagare all'Amministratore, mai successo, è successo da quest'anno in poi e va bene così, le altre due sono in corso di liquidazione, una eventualmente nel 2017, l'altra presumibilmente nel 2018. Questo è l'atto che voglio votare, l'atto che dice tutto quello che non esiste, perché non c'è più, penso che non debba essere parte integrante di questo, anche in riferimento alla delibera di Giunta non è aggiornata, è ancora peggio se noi richiamiamo la n.65, perché la 65 richiama a sua volta la relazione vecchia senza l'aggiornamento del liquidatore. Io ve la voglio votare ma che cosa dobbiamo votare? Io penso che noi dobbiamo votare questo, poi il Segretario ci può fare da supporto, il documento è preso dall'ANCI, incolliamo le cose che ci servono, non sbagliamo sull'impostazione, ma sul contenuto è vecchio ed è anche in contraddittorio con le schede messe, se da una parte mettiamo il compenso dell'amministratore, dall'altra dobbiamo mettere il compenso del liquidatore. E dobbiamo dire il Liquidatore chi lo pagherà e come si pagherà, considerando che sono due società ferme. Non so se rendo l'idea, credo, la mia perplessità è sull'impostazione dell'atto, sul solito ritardo di un atto che noi potevamo fare abbondantemente sei mesi fa, non avevamo l'obbligo di arrivare al 29, arrivano al 29 chi ha la società mista, come l'AMAN, come la Sia e tra l'altro ho anche un dubbio, Segretario, se mi può rispondere su questo: se i consorzi vanno intesi come partecipate. Io ho un dubbio che se il consorzio va inteso come Società partecipata, perché noi siamo entrati in un consorzio di Farmacia Comunale che è un S.p.a, di cui qua non si fa richiamo, io credo che una partecipazione in un Consorzio, comunque per me è una partecipazione in una società! C'è chi lo fa, chi non lo fa, di sicuro quelli che utilizzano i consorzi sono le società di commercio, hanno gli stessi obblighi, molte Camere di Commercio fanno riferimento anche alle camere consortili loro. Ricordiamoci che noi come Comune abbiamo partecipato anche al Consorzio per la società partecipata e di fatti

siamo entrati in un capitale privato che è una S.P.A e credo che da qualche parte deve uscire fuori, ma da qua non risulta. Almeno contestualizziamo le modalità alla relazione ottima che ha fatto l'assessore, doveva essere quella la parte integrale della 117, non le altre cose, secondo me. Questo è un richiamo che si può fare ed è anche cacofonico di ignoranza di impostazione di un atto che per legge, quanto meno si scrive meglio è, noi invece andiamo a mettere delle cose ed è fermato, dal punto di vista contabile al 2015, quindi credo che non va neanche bene, perché lo schema di Afragol@net dovrebbe arrivare al 2016, considerando che è un'annualità passata, da un punto di vista contabile, questo è per avere gli atti aggiornati, poi non ci sta non fa nulla, ma almeno aggiustiamo quelle che sono le incongruenze rispetto alla vostra relazione. Perché voi dite che un liquidatore è stato nominato, ma qua non si dice, è ancora in corso di nomina, a meno che non lo avete fatto ieri. Quindi, io voto, non ho problemi, ma votiamo una cosa che chi la legge dall'altra parte pensa che siamo ubriachi..

PRESIDENTE: Grazie consigliere Concas. E' entrato in aula il consigliere Falco e il consigliere Concas. Chiede di intervenire il consigliere Concas.

Chiedo al Vicepresidente Di Lena, se prende il mio posto, mi devo allontanare per cinque minuti, grazie.

CONCAS VINCENZO: Io sto qua per votare favorevolmente questo capo che riguarda Afragol@net e i 32 lavoratori di Afragol@net, questo è un adempimento annuale che il Comune deve fare, certo mi sarei augurato, avremmo voluto anche la STU, ci sarebbe servita per gestire idee e progetti che avremmo dovuto realizzare accanto alla Stazione TAV, mi ricordo che quando fu presentato un progetto da parte dell'Unione Industriali, ci dissero che lo poteva fare, ma la condizione principale era avere la STU, se non avevamo la STU era inutile pensarci. A questo punto ci penserà la prossima Amministrazione, per il momento io sto qua e voto favorevolmente a questo adempimento, mettendo in evidenza che i ragazzi di Afragol@net sarebbero stati capaci anche di gestire i Tributi al posto della Geset! Questi lavoratori, che io stimo tantissimo, i consiglieri comunali e la politica è sempre alle loro spalle e ringraziamo loro per quello che fanno per questa città. Il mio voto è favorevole.

VICEPRESIDENTE: Grazie consigliere Concas, chi chiede la parola? Chiede di intervenire il consigliere Giustino Gennaro, prego.

GIUSTINO GENNARO: Ci troviamo di fronte ad un atto che è previsto dall'attuale contesto normativo vigente. Si tratta di una mera ricognizione delle partecipate del Comune di Afragola e per questa ricognizione il Comune dichiara, rispetto alle singole partecipazioni, se vuole tenerle ancora in vita o piuttosto le destina alla dismissione. Il quadro è abbastanza chiaro, emerge da un lato che una società è diventata importante ed è funzionale agli interessi del Comune e, quindi, l'indicazione netta di mantenerla in vita, riferita ad Afragol@net, poi, riferito alle due altre società c'è stata una volontà dell'amministrazione ratificata da questo Consiglio comunale di dismetterla, quindi una volontà che si è espressa in questo Consiglio comunale di avviare queste due società, nella fattispecie Città del Fare e Stazione Porta, alla liquidazione. Nelle schede allegate è ben illustrato questo fatto, quindi ci sta pure la nomina di un liquidatore. La nomina, il compenso del liquidatore, non credo che debba essere parte integrale e sostanziale di questo atto, fermo restando che poi il consigliere Giacco rivendica un diritto ad essere informato, a sapere chi è questo liquidatore, quanto percepisce questo liquidatore e che tempi abbiamo per dismettere queste società, ma ci troviamo in un altro campo che è quello dell'acquisizione di un'informazione legittima che non credo possa inficiare in qualche modo l'atto. Piuttosto mette in discussione un passaggio non veritiero della relazione predisposta dal Funzionario e dal Dirigente competente, quando si parla di un Amministratore di Afragol@net che non percepisce indennità, in realtà sappiamo bene che con l'ultimo Amministratore abbiamo stabilito anche, non so se si chiama indennità, rimborso spesa, non so come è stato classificato, ma certo è che se quel rimborso, se quella indennità è un'indennità nel senso stretto, io credo che quella delibera debba essere emendata che esiste un Amministratore che non è più a titolo gratuito ma prende un'indennità, su questo naturalmente il funzionario e il dirigente competente hanno peccato di grande superficialità perché dovevano essere un po' più accorti, perché il taglia e incolla di cui parlava il consigliere Giacco ritengo si possa pure fare ma vada inquadrato relativamente al contesto che vive il Comune di Afragola con queste società. Quindi, ritengo di emendare la delibera soprattutto nel punto in cui si prevede un Amministratore per la società Afragol@net a titolo gratuito, perché così non è, e prevede di integrare la delibera con un altro emendamento con il quale

L'Amministrazione assume la responsabilità di far pervenire a questo Consiglio Comunale, ai singoli consiglieri comunali, una relazione dettagliata sullo stato dell'arte delle società poste in liquidazione, individuando anche la nomina dei liquidatori e gli eventuali compensi che a questi liquidatori, gli organi di queste società e non l'Amministrazione, hanno deciso di stabilire.

Quindi, ritengo che l'atto possa essere licenziato, così come previsto, con queste due avvertenze: da un lato una rivendicazione legittima del Consiglio Comunale ad essere informato sullo stato dell'arte delle liquidazioni poste in essere in tutti i suoi aspetti e dall'altro la correzione materiale dell'atto che stiamo votando, laddove prevede che l'Amministratore di Afragol@net e a titolo gratuito laddove sappiamo che l'Amministratore percepisce un'indennità. Se il consigliere Giacco mi dice che pagine è, perché il consigliere Petrellese mi ha chiuso il libro. Sfogliando la delibera l'emendamento che proponiamo è quello da inserire alla pag.9 della delibera ufficiale che tengo io in mano che è posta all'Odg del C.C...

PRESIDENTE – DI LENA: Consigliere Giustino presenti per iscritto questo secondo emendamento perché dobbiamo valutare se è ammissibile oppure dovremmo fare un Odg..., parlavi di emendare la delibera...

GIUSTINO GENNARO: L'emendamento è questo qua: a pag.9, nel capoverso che comincia con *“Considerato che non sussistono le fattispecie di alienazione cui art.20, comma II, del D.Lgs 175/16 dell'unica Società Partecipata di Afragola, Afragol@net s.r.l Unipersonale di fatti: al punto 1 del considerato cambiare la società partecipata Afragol@net s.r.l Unipersonale è dotata di trenta dipendenti e un Amministratore Unico il quale svolge la sua attività “dietro compenso” e “non senza alcun compenso”, quindi togliere al punto 1 del Considerato il “senza alcun” con la dizione “dietro compenso” o “con compenso”, vedete voi la forma grammaticale più corretta, mi pare che questa cosa era ripresa anche in un'altra pagina...*

GIACCO CAMILLO: No, c'è la scheda che spiega.

GIUSTINO GENNARO: Allora, c'è una incongruenza, la scheda si può sempre perdere, l'atto rimane agli atti.

PRESIDENTE – DI LENA: Grazie al consigliere Giustino Gennaro. Ha chiesto di intervenire il consigliere Giacco Camillo.

GIACCO CAMILLO: Al foglio 6, se utilizziamo la stessa tipologia è “*un successivamente*” sia per la prima che per la seconda parte. Se va al foglio 5 ci sta Città del Fare, noi diciamo dopo la legge 190/14 è nominato il liquidatore. Sotto c'è la dizione corretta Porta della Campania e successivamente è stato nominato, perché noi con l'atto della delibera di Giunta non abbiamo nominato il liquidatore, abbiamo posto in liquidazione, la nomina è successiva, perché se non si mette “*successivamente*” si capisce che con la delibera di C.C. n.33 abbiamo nominato anche il liquidatore. Penso che un contributo più di questo non si poteva dare.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Giacco Camillo.

Metto in votazione il primo emendamento così come enunciato dal consigliere Giustino Gennaro. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? **Approvato all'unanimità dei presenti.**

Metto in votazione anche il secondo emendamento così come enunciato dal consigliere comunale Giacco Camillo e dal consigliere comunale Giustino Gennaro. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? **Approvato all'unanimità dei presenti.**

Metto in votazione la delibera.... Chiede di intervenire il consigliere Boccellino.

BOCELLINO GIOVANNI: Grazie Presidente. Saluto tutti i presenti, i cittadini che seguono i nostri lavori leggendo sempre i verbali del resoconto dei nostri Consigli. Condivido pienamente gli emendamenti, condivido e sostengo in gran parte il discorso introduttivo fatto dal consigliere Giacco perché quelle riflessioni e osservazioni che ha posto in C.C. sono quelle che abbiamo condiviso in II Commissione, dove gli atti delle Partecipate e anche gli altri li leggiamo e qualche volta ci rendiamo conto che ci sono delle imprecisioni dovuti ai copia e incolla, ma a volte dovuti anche a qualche indicazione di carattere di indirizzo politico che non trova una conformità su quella che è la volontà più collegiale. Queste sono riflessioni che faremo anche come II Commissione in maniera unitaria in altre sedi. Per le Partecipate voglio fare una riflessione anche pubblica che è questa: che le Partecipate evocano in me, ma anche in molti, l'idea del poltronificio. Le Partecipate sono servite

in passato a creare dei posti, a fare occupare dei posti a professionisti, anche a lavoratori attraverso queste società, chi erano delle scatole vuote, chi invece operavano per poi servire indirettamente alla politica per anche operazioni clientelare, anche per favorire questo. Sicuramente questo non accade in questo, il legislatore nazionale attraverso una serie di normative che sono state anche richiamate e anche richiamate negli atti ha proprio dato un'accelerata a fare il modo che queste Partecipate soprattutto quelle che sono inattive venissero dismesse. Noi, sul nostro territorio, abbiamo, come Comune di Afragola, queste diverse partecipazioni; una oramai è quasi parte integrante del Comune, dell'Ente comunale, che è la Partecipata Afragol@net, posseduta al 100%, il cui personale oggi è di vitale importanza, di vitale necessità proprio per il funzionamento della macchina comunale, è chiaro che i dipendenti comunali pure danno il loro contributo ma è evidente a tutti che ci sono sacche di deficienze, ma anche in Afragol@net, il personale di Afragol@net, non tutti quanti brillano di efficienza anche là abbiamo chi è deficiente sotto l'aspetto lavorativo chiaramente, dell'impegno lavorativo e questo sta a qualcuno da punire. Ad Afragol@net quindi noi con gli obblighi di legge riteniamo la indispensabilità quasi, non abbiamo nessun problema a farlo, le altre sono le partecipazioni, l'altra la STU, anch'essa una partecipata al 100%, ha una storia molto particolare, questa Partecipata nasce nel lontano 2009, credo, con lo scopo di servire per gli sviluppi della zona San Marco e Saggese, viene investito un capitale di 500 mila euro, dalle casse comunali passa a questa società, in una prima fase viene anche riempito il calderone di questa società nonostante avesse alcuna attività, viene costituito il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, professionisti esterni con tante spese che gravano. Chi ha storia e conoscenza di quello che è accaduto negli anni passati ed era presente può riferire, io sono uno di quelli che ha una conoscenza un poco storica, la Partecipata....

PRESIDENTE – DI LENA: Visto che il Presidente è in aula chiedo di presiedere la seduta di C.C. Grazie

BOCELLINO GIOVANNI: Allora, dicevo, la società è stata costituita, la STU, però ha avuto una fase proprio di stallo, in una precedente situazione è stata riempita di poltrone che costavano e sono costate. Successivamente una delle prime attività positive, ritengo che quest'Amministrazione ha fatto, è quello di congelare, eliminare

il Consiglio di Amministrazione che è costato alle casse della società, della STU, quindi direttamente alle casse del Comune, costato alla comunità. Però poi l'abbiamo congelata, non l'abbiamo usata, va bene, per una serie di scelte politiche, poi l'abbiamo chiuso per inattività o per mancanza di coraggio da assumere delle decisioni, in merito a quello che poteva essere l'utilizzo di questo strumento, abbiamo scelto di mettere in liquidazione. Il collega Giacco, nel corso del suo intervento ha fatto riferimento oggi, non tanto al passato, ma a quello che oggi questa inattività per le fasi di liquidazione e per cessazioni di essa possa ancora costare alle casse comunali e noi questo ci siamo chiesti nella Commissione, da quando abbiamo messo in liquidazione come volontà del Consiglio Comunale, che cosa è accaduto per la STU, Porta della Campania. Io già nel 2009 quando fu costituita la società, ebbi a dire in quel C.C., e fui accusato di Cassandra, che questa sarebbe costata 200 mila euro alle casse del Comune senza farne niente, non facciamo i nomi di chi è stato in Consiglio di amministrazione a pigliare i soldi, non è corretto poi ci sono gli atti, chi è curioso se li vada a leggere chi sono, perché comunque sono stati beneficiati da questa comunità senza dare nessun contributo, non diciamo chi sono i professionisti chi è curioso se li vada a leggere gli atti e così troverà chi in qualche modo potrebbe essere stato favorito da quella azione di poltronificio che si è fatto, noi l'abbiamo stoppato, ma se l'abbiamo stoppato come Amministrazione per chiara volontà dobbiamo anche accelerare il processo di cessazione far rientrare quei residui che ci sono nelle casse della STU, nelle casse comunali, per rendere disponibile a qualche altra cosa. Questo che cosa vuole dire, vuole dire che non dobbiamo farla passare senza attenzione, chi ha il dovere di controllare sono i consiglieri comunali, chi ha il dovere di controllare è il nostro esecutivo e il nostro Sindaco che nei fatti abbiamo nominato liquidatore, ma fatecelo sapere, fateci relazione che cosa sta facendo, per la partecipazione invece Città del Fare, anche le osservazioni che avevamo condivise in Commissione sono su quella della Città del fare abbiamo una partecipazione residuale, ma questo processo di liquidazione possiamo averne una conoscenza, possiamo sapere quei beni immobili che insistono sul territorio di Afragola che hanno l'aspetto sgradevole che uno utilizziamo anche uno di questi beni anche se momentaneamente possiamo sapere come vengono gestiti, come verranno liquidati, possiamo avere un'ipotesi sulla eventuale possibilità di acquistare la proposta risolutiva o dovremmo continuare ad aspettare che questa comunque indirettamente anche per quota parte del 15% cui costerà in termini di soldi che dobbiamo avere. Allora, oggi rispondiamo a una

necessità legislatura che ci chiede di esprimerci su chi vogliamo mantenere e chi invece ce ne vogliamo liberare e noi l'abbiamo già detto, ma l'abbiamo già detto con le azioni per quanto riguarda la STU, per quanto riguarda Città del Fare, l'abbiamo già detto in passato per Afragol@net confermando quello che è la continuità amministrativa che è parte nostra, ma quello che dobbiamo necessariamente fare è quello di evitare che la comunità di Afragola possa pensare che procrastinando questo immobilismo noi abbiamo creato un poltronificio per i liquidatori, o per il collegio dei revisori che ancora permane, allora dobbiamo accelerare queste procedure per evitare che saremo incolpati di fare un'attività gratuita, clientelare e commerciale su queste cose. Grazie. Quindi l'invito all'assessore a venire anche in Commissione a renderci noti a farci conoscere lo stato attuale delle due partecipate in particolar lo stato procedura della STU, Porte della Campania. Grazie.

PRESIDENTE: Prego assessore.

ASSESSORE GIGLIO GIOVANNI: Unicamente per precisare, basta invitarmi io vengo, io non mi sono mai sottratto a nessuno invito di nessuna Commissione, basta invitarmi, io tranquillamente vengo. Va bene.

PRESIDENTE: Prego consigliere Boccellino.

BOCELLINO GIOVANNI: Giusto per precisare, io non ho detto che lei ha un invito nostro, noi abbiamo prodotto delle richieste per iscritto, non a lei ma ai dirigenti, i quali dirigenti devono rispondere ma in questo Comune, scusatemi, e colgo l'occasione è da 4 anni che i nostri dirigenti, sono un poco restii a rispondere a i consiglieri comunali, sono molto restii a rispondere i consiglieri comunale e nonostante esiste un diritto assoluto del consigliere comunale di avere l'accesso agli atti, di conoscere i documenti, sia quelli formati che quelli in corso di formazione, di avere libero accesso a tutti quelli che sono gli atti che arrivano al Comune, benché intestati al Sindaco, i consiglieri comunali a norma dell'art. 43 posso accedere a tutti i documenti e averne conoscenza, ma questa cosa in questo Comune, da questi dirigenti, dal nostro personale non è conosciuta e io ho sempre perché ho un poco di memoria storica, scusatemi, ne approfitto e sono stato anche nei 5 anni precedenti, mentre prima potevo dire che esisteva una sorte di vestizione, di resistenza a fornire

queste informazioni, oggi invece vedo che c'è una negligenza un voler poter procedere a riconoscere i ruoli, allora chi è che deve farli riconoscere questo ruolo, questo diritto quasi calpestato, cosa che sta anche accadendo nell'ultimo Consiglio Comunale che abbiamo avuto, Consiglio Comunale ispettivo dove per fare le interrogazioni abbiamo dovuto mettere in campo il numero legale, la seduta... Io credo, anzi noi crediamo che questo è un calpestare il diritto del consigliere comunale, non è conforme a nessuna normativa che per le interrogazioni e le interpellanze si debba ricorrere alla seduta di Consiglio Comunale con numero legale dei presenti, non è richiamato da nessuna parte l'art. 43 del Testo Unico, parla chiaramente, il diritto del consigliere comunale è quello di svolgere il proprio lavoro e quello di accedere agli atti senza giustificare niente e può farlo anche con degli strumenti che sono le interpellanze e le interrogazioni, le modalità lo dice l'art. 43 del Testo unico, le modalità per accedere alle interrogazioni e le interpellanze sono regolamentate, regolamenti del C.C., il nostro regolamento del C.C. Non prevede che la seduta debba essere fatta con il numero legale e questo invece accaduto nell'ultimo C.C. È stato evidenziato sempre dal collega Giacco, che su le interrogazioni per andare avanti con le interrogazioni dei consiglieri perché l'avevano presentato Castaldo e Pannone, doveva esserci presente il numero legale non è mai capitato, il PD nella passata Amministrazione ha presentato innumerevoli interrogazioni e interpellanze e mai la precedente Amministrazione, il precedente Sindaco, la precedente maggioranza ha opposto che bisognava venire in C.C. Con il numero legale mai, siete disinformati, il C.C. scorso la maggioranza che non prevede a rimuovere questo ostacolo a fare chiarezza, ha la responsabilità di ledere un diritto e noi oggi siamo maggioranza, siamo una maggioranza che garantisce la democrazia, garantisce questo diritto e dovremmo immediatamente come prima cosa fare chiarezza con interpretazione autentica di quella che è l'art. 34 e seguenti del nostro Regolamento comunale, facendo che cosa: partendo dallo Statuto Comunale, il nostro Statuto Comunale prevede che i nostri C.C. sono ordinario straordinario e sono regolamentati dal Testo Unico degli Enti Locali, la 265/2000, il C.C. Ispettivo è una dizione che ci siamo dati ma non che implica il numero legale di presenza per essere valida, la funzione ispettiva deve essere data la possibilità libera ai consiglieri comunali per poter esplicitare, noi l'abbiamo limitato e abbiamo una grossa responsabilità e dobbiamo farlo rimuovere, in che modo? Facendo interpretazione oppure eliminare, so ed ho sentito bene che il Segretario si è espresso l'altra volta dicendo che finché c'è C.C. Lui lo

interpreta come C.C. Che richiede il numero legale, è una interpretazione forse molto restrittiva che non ci trova d'accordo, il C.C. Da noi regolamento e dichiarato nei vari articoli a partire dall'art. 17, dello Statuto Comunale, che regolamenta i tre tipi di Consigli e fa menzione anche del Consiglio ispettivo, nel quale si devono svolgere appunto queste cose, il nostro regolamento all'art. 1, che distingue proprio al primo comma, che distingue i tipi di Consiglio Comunale e l'attività così come chiede all'art. 33 del testo unico, la regolamentazione dello svolgimento e delle interpellanze e interrogazioni che vengono fatte dal nostro regolamento comunale al capo IV, all'art. 34 che addirittura al terzo comma dice che le sedute sono valide anche con la sola presenza del Sindaco o dall'assessore delegato o il consigliere interrogato o dal consigliere interrogante. E' implicito nel caso in cui ci sono interrogazione e interpellanze non è richiesto il numero legale. Allora, io credo che noi dovremmo e abbiamo il dovere intanto di scusarci con i consiglieri che hanno presentato le istanze che erano un poco sotto la spada di Damocle che non si poteva dare a loro risposta perché non c'era il numero legale, molto erano qua per permettere loro di parlare anche perché chi è stato nella precedente Amministrazione ha sempre avuto la possibilità di avere risposte, mai nessuno si è rifiutato, il 99 per cento delle volte si è presentato il Sindaco a rispondere a quella interrogazione, presentate soprattutto dal PD. Allora, è certo che non posso presentare nessun ODG in questo momento, mi scuso della parentesi che ho colto con il richiami al fatto di inviti o non inviti, è perché noi della II Commissione presentiamo per iscritto delle richieste, non ci vengono dati i documenti, l'assessore verrà invitato e sappiamo che tutti gli assessori che sono stati invitati in adozione alla II Commissione sono sempre venuti, ma richiediamo che vengono ripristinate le condizioni di democrazia e venga ripristinato il sacro diritto del consigliere comunale ad essere garantito ad esplicitare il proprio mandato che in questo momento sempre leggermente inclinato, si ha il dovere di rimuovere immediatamente questo ostacolo. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Boccellino, ma in ogni caso le voglio far osservare che il nostro Segretario dopo aver guardato il nostro Regolamento ha osservato che la validità del C.C. ispettivo deve avere per forza la presenza del numero dei consiglieri assegnati. Ma in ogni caso, abbiamo la volontà da parte di tutti i consiglieri comunali di modificare tale articolo di questo Regolamento. Provvederò io nei prossimi giorni a farvi avere una modifica affinché possiamo celebrare i C.C.

ispettivi senza la richiesta del numero legale.

BOCCCELLINO GIOVANNI: Presidente, mi dichiaro non soddisfatto, certo che non possiamo dibattere ma lei si inserisce sul mio intervento e mi fa passare come se uno, chissà che cosa avesse detto.

PRESIDENTE: non era una critica rivolta a lei.

BOCCCELLINO GIOVANNI: Abbiamo il dovere, indipendentemente dall'interpretazione fatta dal Segretario, abbiamo il dovere collegiale di rimuovere questo ostacolo, non nell'interesse del singolo o dell'altro, ma per il rispetto dei diritti e delle prerogative del consigliere comunale, che in questo momento sono state calpestate. Non avrei dovuto essere io, Presidente a sollevare questa cosa, avrebbe dovuto essere lei, avrebbe dovuto essere il Sindaco, che con la sua esperienza di parlamentare, onorevole avrebbe già dovuto segnalare la volta scorsa e rendersi conto che si sta commettendo questa cosa per la sua esperienza, avrebbe dovuto essere lei Presidente, il nostro Regolamento dice che lei è il garante di questo consiglio Comunale, è garante delle prerogative dei diritti dei consiglieri. Credo di aver detto nel corso dell'intervento che mi sarei preoccupato anche io di mettere qualche cosa per iscritto, lo faremo insieme al collega Giacco in Commissione, insieme ai colleghi che vogliono partecipare, insieme a lei se ce lo anticipa ci fa ancora più piacere se il segretario ci vorrà dare un testo articolato su come porre rimedio a questo ostacolo che secondo me, non esiste nel nostro Regolamento, il Regolamento poi è stato addirittura approvato nel dicembre 2008 dalla precedente Amministrazione, e ripeto mai in 5 anni è stato obiettato e per fare una interrogazione o interpellanza occorre venire in C.C. e avere il numero legale mai. Grazie.

PRESIDENTE: Questo dipende sempre dall'organo di legittimità, perché molto probabilmente il Segretario nella passata Amministrazione la vedeva in questo modo, il Segretario che abbiamo oggi la vede in un altro modo non vuole essere una questione polemica, consigliere Giacco, in ogni caso, mi sostituirò anche a qualche Commissione, io per questo avevo tranquillizzato il C.C., che mi facevo promotore della modifica di questo articolo. Se non ci sono interventi leggo la proposta di delibera. L'assessore alle partecipate propone al C.C. di deliberare, di approvare la

ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Afragola alla data del 23 settembre del 2016, come risultante dalla relazione allegata in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto così come emendato. 2) di prendere atto che alla ricognizione di cui sopra nonché all'allegato A, risulta che la società Afragol@net S.R.L. Unipersonale è da ricondurre ad una delle ipotesi previste dell'art. 4, comma 2, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, soddisfa i requisiti di cui art. 5 comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non ricade in alcuna ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175. 3) di autorizzare per effetto della ragione espressa nella relazione allegata il mantenimento della partecipazione societaria nella società Afragol@net S.R.L. Unipersonale unica partecipazione societaria non in liquidazione dal Comune di Afragola, non avviandone alcun processo di razionalizzazione, alienazione. 4) Di prendere altresì atto che non sussista i presupposti del mantenimento alienazione delle società partecipate di Città del Fare e Porta della Campania S.P.A., in quanto le stesse sono state già poste in liquidazione rispettivamente con liquidazione dal C.C. n. 3 del 17/05/2016, con deliberazione di C.C. n. 58 del 16/12/2016. 5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Società partecipata del Comune. 6) di assicurare che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicata ai sensi dell'art. 17 Decreto Legge n. 90/2014 con le modalità, ex articolo Decreto Ministeriale gennaio 2015 e seguente, tenendo conto di quanto indicato art. 21 decreto collettivo. 7) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicata dall'art. 24 comma 1 dell'art. 21 del Decreto collettivo.

E' entrato in aula il consigliere Pannone.

Chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? **Voto favorevole all'unanimità dei presenti.** Richiediamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene?

BOCELLINO GIOVANNI: Perché la necessità dell'immediata eseguibilità Presidente...

PRESIDENTE: Dice il Segretario per mandarla immediatamente alla Corte dei Conti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano? Chi è contrario? Chi si astiene? **Stessa votazione di prima.** Passiamo al capo n.2.

OGGETTO: Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. 267/2000.

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia:

si esprime parere FAVOREVOLE

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott. MARCO CHIAUZZI



si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott. MARCO CHIAUZZI

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)
SETTORE**


Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, e del vigente Regolamento di contabilità in ordine alla regolarità contabile ed alla conformità alle norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio:

si esprime parere FAVOREVOLE

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott.ssa FLAGIELLO PENNACCHI GIUSEPPINA



Proposta di delibera N. 117 del 11/09/2017

si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Data,

Il Responsabile del Settore/Servizio

Dott.ssa FLAGIELLO PENNACCHI GIUSEPPINA

f. f. f. f. f.

